

**Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro, per ogni lotto, avente ad oggetto servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 – ID 2648**

**I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)**

## **CHIARIMENTI**

### **1) Domanda**

Con riferimento alla Procedura di gara avente ad oggetto "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro 2" relativamente alla certificazione per la parità di genere prevista in gara, è richiesto che quest'ultima sia in conformità all' UNI PDR 125.

Essendo noi certificati in conformità con la norma ISO 30415, che attesta il nostro impegno nella promozione della parità di genere, desideriamo comprendere se la nostra certificazione esistente può essere considerata valida ai fini della valutazione o se è necessario procedere con l'ottenimento specifico della certificazione UNI PDR 125.

Nel caso in cui risulti necessario procedere con la Certificazione UNI PDR 125, dati i tempi potenzialmente prolungati associati all'ottenimento della stessa, che potrebbero andare oltre il termine ultimo di presentazione della gara, sarà possibile presentare una dichiarazione che attesti il nostro impegno nel processo di ottenimento di tale certificazione?

#### **Risposta**

Non si conferma in quanto, da un lato, il D.M. 29 aprile 2022 stabilisce che *"I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022"* e, dall'altro, il comma 7 dell'art. 108 del Codice attribuisce carattere premiante al possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna alla data di presentazione dell'offerta.

### **2) Domanda**

Si chiede di confermare che la partecipazione di una impresa alla gara in oggetto in qualità di mandante di costituendo R.T.I. non pregiudichi la possibilità della stessa di essere indicata come subappaltatore da altri R.T.I./aziende aggiudicatari nel caso in cui il R.T.I. cui si aderisca non risulti aggiudicatario della gara in questione (ovviamente una volta esaurita la fase endoprocedimentale, ovvero post aggiudicazione della gara stessa).

#### **Risposta**

Si conferma, in quanto l'art. 119 del Codice non stabilisce il divieto per l'operatore economico che abbia concorso alla procedura (o al lotto) senza aggiudicarselo, di assumere, in sede di esecuzione, il ruolo di subappaltatore designato dall'aggiudicatario.

### **3) Domanda**

Si chiede di confermare che la partecipazione di una impresa alla gara in oggetto in qualità di membro di rete di impresa che, a sua volta, intende partecipare in qualità di mandante di costituendo R.T.I., non pregiudichi la possibilità di essere indicata come subappaltatore da altri R.T.I./aziende aggiudicatari nel caso in cui il R.T.I. cui si aderisca non risulti aggiudicatario della gara in questione (ovviamente una volta esaurita la fase endoprocedimentale, ovvero post aggiudicazione della gara stessa).

**Risposta**

Con riferimento alla premessa inserita nel quesito si veda la risposta al chiarimento n. 4. In merito al quesito vero e proprio si veda la risposta al quesito n. 2.

**4) Domanda**

In caso di reti di imprese costituite ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, visto l'art. 65 del nuovo codice degli appalti, il cui contenuto riprende l'art. 45 del vecchio codice degli appalti; considerato che codesta Amministrazione in numerose altre procedure di gara ha previsto che *"Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un soggetto giuridico di cui all'art. 45, comma 1, lett. b)*, si chiede che venga confermato che un'aggregazione di retisti (con Rete avente soggettività giuridica, organo comune con potere di rappresentanza, fondo patrimoniale), possa partecipare *nella procedura di gara in esame, con tutte le modalità consentite agli altri operatori, in particolare assumendo il ruolo di mandante o di mandataria in raggruppamenti temporanei con altre imprese esterne alla rete stessa.*

**Risposta**

Non si conferma. Si rappresenta al riguardo che il Capitolato d'oneri della presente iniziativa è mutuato dal bando tipo ANAC n. 1/2023, il quale - al par. *"Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione"* - prevede che *"Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d)"*. La menzionata previsione è in linea con il tenore letterale della definizione di *"raggruppamenti temporanei"* sancita dall'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice.

**5) Domanda**

Si chiede di confermare che un'azienda partecipante in un RTI, in caso di mancata aggiudicazione della gara, possa assumere il ruolo di subappaltatore per un'azienda di un altro RTI aggiudicatario della gara.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 2.

**6) Domanda**

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-All.15"

Art. 6. Il testo recita: *"nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:*

*i) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017"*

DOMANDA:

si chiede conferma che per misure minime di sicurezza si intendono solo quelle effettivamente applicabili ai trattamenti oggetto di affidamento Art. 8

**Risposta**

Il punto menzionato è indicato, nel facsimile di cui all'allegato 15, come *"eventuale"*, sarà dunque la singola amministrazione, in ragione delle peculiarità e dell'oggetto del proprio contratto esecutivo, a valutare se inserire o meno – e in che termini – la previsione in questione nell'atto di *"Nomina"* e di eventualmente adottare le misure di cui alla suddetta Circolare AgID.

**7) Domanda**

#### NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-AII.15”

Art. 6. Il testo recita: *“Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali”*.

#### DOMANDA:

premesse che l’art. 28 par. 3 lett. h) del Regolamento UE sottolinea che: il Responsabile del trattamento *“metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato”*, si chiede conferma che gli audit, ispezioni e verifiche siano rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare.

#### Risposta

Probabilmente ci si riferisce al punto 8 dell’allegato n. 15; qualora ciò fosse corretto, il richiamo alle verifiche periodiche, alle ispezioni e alle audit che l’articolo in questione cita si riferisce alla verifica della adeguatezza ed efficacia delle *“misure di sicurezza”* adottate dal fornitore ai sensi del punto 7, nonché al rispetto, più in generale, da parte del fornitore stesso, delle disposizioni di legge, nei limiti di quanto applicabile alla fattispecie oggetto del contratto esecutivo.

#### 8) Domanda

#### NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-AII.15”

Art. 6. Il testo recita: *“In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione, in ragione della gravità dell’inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno”*.

#### DOMANDA:

si chiede conferma che il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell’eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che accerti l’inadempimento del Responsabile.

#### Risposta

L’eventuale risoluzione del contratto, e il momento in cui detta risoluzione viene esercitata, è una valutazione che compete alla amministrazione. Resta fermo che l’art. 1454 c.c. disciplina la *“diffida ad adempiere”*, prevedendo che, decorso il termine intimato per l’adempimento, la risoluzione opererà di diritto.

#### 9) Domanda

#### NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-AII.15”

-Art. 10. Il testo recita: *“l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi”*.

DOMANDA: premesso che l’articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: *“Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a*

*supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento" si chiede conferma che gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività poste in essere e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal responsabile.*

Per gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall'art.28, comma 4), si chiede conferma che:

- si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub-responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento dell'attività aziendali di entrambe le strutture,
- alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit,
- gli audit, ispezioni e verifiche siano limitati all'analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell'ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.

#### **Risposta**

Per quanto concerne il Responsabile, si veda la risposta al quesito n. 7.

Per quanto concerne il Sub-responsabile, si conferma che audit, ispezioni e verifiche verranno svolte limitatamente ai trattamenti eseguiti per conto del Responsabile e quindi del Titolare.

#### **10) Domanda**

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-AII.15"

-Art. 10. Il testo recita *"In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno"*

DOMANDA: si chiede conferma che il Responsabile per conto del Sub-Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell'eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che accerti l'inadempimento del Sub-Responsabile.

#### **Risposta**

L'eventuale risoluzione del contratto, e il momento in cui detta risoluzione viene esercitata, è una valutazione che compete alla Amministrazione. Resta fermo che l'art. 1454 c.c. disciplina la "diffida ad adempiere", prevedendo che, decorso il termine intimato per l'adempimento, la risoluzione opererà di diritto.

#### **11) Domanda**

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-AII.15"

-Art. 15. Il testo recita: *"Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione"*.

DOMANDA: si chiede di confermare che la scelta sulla restituzione dei supporti rimovibili su cui siano eventualmente memorizzati i dati o sulla distruzione dei dati da tali supporti e conferma per iscritto dell'avvenuta cancellazione, sia in capo al Responsabile e non al Titolare.

#### **Risposta**

Si evidenzia che il passaggio richiamato prevede espressamente che la richiesta verrà formulata dal Titolare.

### 12) Domanda

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-All.15”

-Art. 20. Il testo recita: *“Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti”*.

DOMANDA: premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell’articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all’articolo 42 del Regolamento. Si chiede conferma che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

#### Risposta

Ove la fattispecie sia inquadrabile nell’ambito dell’art. 9 comma 1 del Codice, si conferma.

### 13) Domanda

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI-All.15”

-Art. 21. Il testo recita che: *“Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell’Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contrattenti e/o sub-fornitori”*.

DOMANDA: si chiede conferma che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE:

- gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del regolamento 679/2016 previsti per i responsabili del trattamento e in ogni caso collegati ai trattamenti svolti per conto del Titolare o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento,
- il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l’evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile,
- i danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati,
- il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d’accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento.

#### Risposta

L'articolo richiamato prevede che il Responsabile, nominato dall'Amministrazione, dovrà manlevare e tenere indenne quest'ultima da qualsivoglia perdita, contestazione, responsabilità e spese che siano derivanti da un inadempimento da parte del Responsabile stesso, in relazione ai trattamenti svolti in nome e per conto del Titolare, nonché qualora si discosti dalle istruzioni di quest'ultimo. Il Responsabile, per essere esonerato dalla predetta responsabilità, dovrà dimostrare che l'evento dannoso non sia a lui in alcun modo imputabile.

Per "danni reputazionali" si intendono sia quelli arrecati al Titolare che agli interessati; la prova del nocumento soggiace alle disposizioni di natura civilistica.

La manleva si ritiene applicabile in ragione di provvedimenti delle Autorità, giudiziarie ma anche indipendenti (es. Garante privacy), qualora queste ultime abbiano accertato una violazione relativa al trattamento dei dati personali che sia da imputare a un'attività posta in essere dal Responsabile.

#### **14) Domanda**

Capitolato d'oneri – paragrafo 6.2: come riportato nel Capitolato d'oneri si chiede di confermare che per "*Fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura ...*" si intenda il triennio 2020/2021/2022 o comunque quello riferito agli ultimi tre bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

#### **Risposta**

Il fatturato globale richiesto deve essere quello maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In relazione ai mezzi di prova, si evidenzia che sono stati indicati i bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Ciò al fine di considerare il disallineamento temporale esistente tra l'anno di solare di riferimento e il termine fissato per l'approvazione del bilancio ad esso riferito. In tal modo, ferma restando la necessità di far riferimento al triennio precedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente potrà comprovare il requisito anche presentando un bilancio che sia stato approvato successivamente alla data di pubblicazione del bando.

#### **15) Domanda**

Capitolato d'oneri – par. 6.3: REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE: in questo paragrafo viene è indicato che il requisito è soddisfatto per "*... aver eseguito, nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente procedura ...*". Si chiede di confermare:

- a. che per "triennio precedente" si intenda il periodo 1/1/2020-31/12/2022. In caso contrario, si chiede di precisare quale sia il "triennio precedente" da prendere in considerazione.
- b. che, ai fini della copertura del presente requisito, possono essere presi in considerazione contratti - nei quali siano state erogate le prestazioni di cui ai punti i, ii, iii e iv - che risultino già conclusi o ancora in corso, purché rientranti nel "triennio precedente."

#### **Risposta**

Non si conferma; quanto al quesito *sub* lettera a) per "triennio precedente" si intende il triennio solare che precede la data di pubblicazione del bando di gara.

Quanto al quesito *sub* lettera b), con l'espressione "aver eseguito" si intende che le prestazioni cui il paragrafo 6.3 del Capitolato d'oneri si riferisce devono essere state eseguite e, dunque, concluse, nell'ambito di detto triennio. La condizione in questione è soddisfatta quand'anche il contratto, in sé, sia ancora in corso.

Si veda anche la risposta al quesito n. 54.

### 16) Domanda

Capitolato d'oneri – par. 14.1: in merito all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo è indicata, tra le varie opzioni, la possibilità di effettuare il pagamento tramite F24, ma, ai fini della comprova del pagamento, non è indicata la possibilità di allegare la copia del F24. Fermo restando che con F24 la Stazione Appaltante riceve direttamente il pagamento, si chiede di confermare che per una più veloce verifica al momento di apertura della Busta A – Documentazione amministrativa da parte della Commissione di gara, si possa inserire in tale Busta A copia del modello F24 pagato.

### Risposta

Si evidenzia che nella tabella riportata al par. 14 del Capitolato d'oneri è chiesta espressamente la produzione, nella busta amministrativa, della "Documentazione attestante il pagamento del bollo". Inoltre, al par. 14.1 del medesimo Capitolato d'oneri è previsto che *"A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario"*.

### 17) Domanda

Allegato 1 – Domanda di partecipazione: il paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri riporta *"la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 82/2005 nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento"*. Si chiede di chiarire se, in caso di RTI non ancora costituiti, la domanda di partecipazione debba essere presentata da ciascun membro del RTI o se si debba presentare una domanda unica per tutto il RTI a firma di tutti gli operatori;

### Risposta

Ciascun operatore economico membro del RTI concorrente deve compilare e sottoscrivere la propria "Domanda di partecipazione"; in caso di partecipazione a più lotti, si faccia riferimento a quanto previsto nell'ultima parte del par. 6.4 del Capitolato d'oneri.

### 18) Domanda

Allegato 1 – Domanda di partecipazione: tra le dichiarazioni da produrre in merito al trattamento dei dati personali è richiesto quanto segue: *... in caso di nomina a "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali", di impegnarsi: i) a presentare alla Committente, su richiesta, le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente;*

Premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui

all'articolo 42 del Regolamento, si chiede di confermare che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

**Risposta**

Ove la fattispecie sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 9 comma 1 del Codice, si conferma.

**19) Domanda**

Patto d'integrità - all'art. 5, comma 1, lettera c): *“se la violazione è accertata nella fase di espletamento della procedura di Appalto Specifico, esclusione dalla procedura ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore dell'Amministrazione, nei casi e nei modi previsti dalla lex specialis dell'Appalto Specifico;”* Si chiede di confermare che il riferimento alla garanzia provvisoria sia un rifiuto, stante che per l'affidamento degli Appalti Specifici, in questo Accordo Quadro, non sono previsti ulteriori confronti competitivi che potrebbero giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria a favore dell'Amministrazione.

**Risposta**

Si conferma.

**20) Domanda**

Capitolato d'onori – par. 26 e Allegato 12: Qualora l'Aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si chiede di confermare che le polizze assicurative richieste possano essere presentate distintamente da ciascuna azienda componente il Raggruppamento, attraverso certificati a valere su polizze di tipo corporate, anche preesistenti e conformi alle richieste della stazione appaltante.

**Risposta**

Si conferma.

**21) Domanda**

Capitolato d'onori – par. 23.2 - (Garanzie Definitive): a pag. 66 del Capitolato d'Oneri è riportato che:

*“Le due garanzie sopra elencate:*

*(...);*

*- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10;*

*(...)”*

Si chiede di confermare che le “due garanzie” a cui viene fatto riferimento sono quella a favore di CONSIP e quella a favore delle Amministrazioni contraenti che, pertanto, sono entrambe soggette alle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

**Risposta**

Si conferma.

**22) Domanda**

Capitolato d'onori – par. 23.2 - (Garanzie Definitive): Con riferimento al § 23.2 “Garanzia definitiva” del disciplinare di gara e nello specifico al punto 2 riferito alla “garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti”, viene riportato che ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare *“Una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni che*



aderiscono all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 1,5% del 70% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro indicato nella tabella del par. 3". Si chiede di confermare che per "importo complessivo dell'Accordo Quadro indicato nella tabella del par. 3" si intendano gli importi a base d'asta riportati in relazione alle singole prestazioni nella tabella 1 e complessivamente nella tabella 2 del par. 3 e non il "valore globale stimato" dell'appalto riportato in relazione ai cinque lotti nella tabella di cui al par. 3.4 a pag. 24 in quanto:

- l'art. 117 del Dlgs 36/2023 prevede che nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro la garanzia definitiva sia calcolata in relazione all'"importo dell'accordo quadro" che nella presente procedura coincide con l'"Importo complessivo a base d'asta" in quanto rappresenta il massimale stimato dell'Accordo Quadro in relazione ai cinque lotti di gara. Inoltre, il comma 2 dell'art. 3 dello Schema di Accordo Quadro esclude dal "valore stimato dell'Accordo Quadro" l'eventuale eccedenza "fino a una soglia massima del 20%";
- secondo quanto previsto alla tabella di cui al par. 3.4 avente ad oggetto le "Modifiche del contratto in fase di esecuzione", gli importi relativi ad "incremento dell'AQ del 20%" e ad "Importo massimo del quinto, in caso di variazioni in aumento dei contratti di fornitura" rappresentano delle modifiche contrattuali che costituiscono importi eventuali e condizionati al realizzarsi di specifiche condizioni contrattuali e normative e si applicano appunto in relazione all'"Importo complessivo a base d'asta" (che riporta i valori di cui alla tabella 1/tabella 2 del par. 3);
- Quant'anche si verificassero le condizioni contrattuali e normative per i suddetti incrementi previsti dal par. 3.4, il disciplinare prevede un meccanismo di estensione della Garanzia secondo cui Consip S.p.A., "al raggiungimento dell'80% del massimale eroso provvederà, ove necessario, a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra" (punto 2 del par. 23.2 "Garanzia definitiva")

Inoltre una interpretazione che imponga ad un operatore economico di prestare una Garanzia definitiva che sia calcolata sul "Valore globale stimato" dell'appalto (tabella par. 3.4) sarebbe irragionevole e eccessivamente onerosa, anche in considerazione del meccanismo di "estensione della Garanzia" prevista al punto 2 del par. 23.2, e non coerente con i principi di proporzionalità, di concorrenza e non discriminazione cui deve essere improntato l'affidamento dei contratti pubblici secondo l'art. 3 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Risposta**

Si conferma che per "importo complessivo dell'Accordo Quadro indicato nella tabella del par. 3" si intendono gli importi indicati nella tabella numero 1 del paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri.

#### **23) Domanda**

In riferimento alle dichiarazioni da rilasciare qualora il concorrente si avvalga di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti l'oggetto dell'appalto, da inserire a sistema tra le "altre dichiarazioni" in sede di offerta, e gli stessi contratti poi da depositare a comprova all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro come definito nel paragrafo 23.1, si chiede di confermare se tra i contratti dichiarati in sede di offerta e quelli poi inseriti all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, questi possano essere in parte sostituiti o integrati con altri aventi le stesse caratteristiche previa autorizzazione di Consip.

#### **Risposta**

Benché la legge di gara – cfr. par. 15, ultima parte, del Capitolato d'oneri – prescriva all'operatore economico di dichiarare in sede di offerta l'esistenza di tali contratti, di fornire "specifica indicazione della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell'atto" e stabilisca che "tali contratti" devono essere presentati in sede di produzione dei documenti per la stipula dell'Accordo Quadro, in ragione della formulazione del comma 3, lett. d),

dell'art. 119 del Codice – il quale stabilisce unicamente che detti contratti devono essere trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto – si conferma.

#### **24) Domanda**

Si chiede di confermare la possibilità, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, previa autorizzazione di Consip di integrare o sostituire contratti di cooperazione continuativa, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti l'oggetto dell'appalto."

#### **Risposta**

In ragione della risposta fornita nel quesito che precede non si conferma.

#### **25) Domanda**

Con riferimento al punto 27 della tabella di ripartizione dei punteggi di cui al paragrafo:

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica del Capitolato d'Oneri

si chiede se sia possibile presentare un documento da ente terzo che attesti l'equivalenza della certificazione Equal Salary alla certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.

#### **Risposta**

In ragione della formulazione del comma 7 dell'art. 108 del Codice non si conferma.

#### **26) Domanda**

In relazione all'indicazione dei costi della manodopera a pag. 22 del Capitolato d'oneri, si chiede di voler confermare che detti costi comprendono i costi del personale impegnato nei servizi di natura intellettuale quali (i) gestione, (ii) di interventi sul cablaggio, per la quota parte relativa alla progettazione, (iii) service desk, (iv) presidio, (v) reperibilità a complemento del presidio e che tali costi non debbano essere tenuti in considerazione al fine della valutazione dell'incidenza sulla qualificazione del contratto come contratto ad alta intensità di manodopera.

Ciò in particolare alla luce

(a) di quanto indicato nel Disciplinare della gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 8 – ID 2223 (art. 4, pag. 21, e chiarimento alla domanda 154) e confermato dal TAR Lazio con sent. 14.11.2023, n. 17039, secondo cui Consip ha escluso dal calcolo dei costi della manodopera in senso proprio "in modo che non appare irragionevole) le attività di gestione on site della rete e quella di amministrazione della Convenzione (di natura sostanzialmente intellettuale, non materiale)".

(b) della separazione fra i diversi servizi;

(c) della natura non standardizzata delle prestazioni, che devono essere rese in maniera personalizzata in ragione delle specifiche esigenze delle singole amministrazioni;

(d) della specifica qualificazione professionale specialistica delle risorse impiegate nei menzionati servizi.

#### **Risposta**

Si ribadisce che i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante sono riferiti ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro elencati al par. 3 del Capitolato d'oneri e relativi servizi di supporto quali contact center ed etichettatura per la gestione degli asset.

### **27) Domanda**

In relazione all'indicazione dei costi della manodopera a pag. 22 del Capitolato d'oneri ed alle previsioni sulla verifica dei costi della manodopera a pag. 48 del medesimo ove si indica "la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale", si chiede di voler chiarire quale sia l'organizzazione aziendale presa in considerazione ai fini della quantificazione del costo della manodopera.

#### **Risposta**

Le motivazioni alla base dell'eventuale ribasso dovranno essere illustrate dal concorrente in conformità alle istruzioni fornite nell'Allegato n. 16.

### **28) Domanda**

Al par. 8 del Capitolato d'oneri si legge che "Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime".

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, co. 1, D.Lgs. n. 36/23 non è consentito di subappaltare "la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera", e che l'appalto non è da considerarsi né appalto di lavori né contratto ad alta intensità di manodopera, in quanto parte rilevante delle prestazioni consistono in servizi di natura intellettuale, si prega di confermare che l'espressione "nonché la prevalente esecuzione delle medesime" è un refuso.

#### **Risposta**

Non si conferma; come si evince dal par. 3 del Capitolato d'oneri la stazione appaltante ha stimato che il costo della manodopera incide sul valore della base d'Asta di ciascun lotto in misura superiore al 50%. Pertanto il presente appalto rientra nella definizione di "alta intensità di manodopera" di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1. al Codice. Si veda anche la risposta al quesito n. 26.

### **29) Domanda**

Al par. 8 del Capitolato d'oneri si legge che "Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime".

Considerato che

- ai sensi dell'art. 63, par. 2, Dir. 2014/24/UE "le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso" e secondo la Corte di Giustizia tale limitazione può essere imposta esclusivamente "seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo" (sent. Caruter, 28.04.2022, C-642/20, in part. §§ 36 e 42);
- secondo la Corte di Giustizia "La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d'oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie" (sentenza WrocÅw – Miasto na prawach powiatu, 14.07.2016, C-406/14, conclusioni; ribadita dalle sentenze Vitali, 26.09.2019, C-63/18, e Tedeschi, 27.11.2019, C-402/18);

- l'ANAC ha chiarito in data 6.10.2021 che "Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. Si assisterà, quindi, all'abbattimento di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto. Le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell'aggiudicatario" [<https://www.anticorruzione.it/-/chiarimenti-di-anac-in-materia-di-subappalto-cambia-la-quota-complessiva-raggiungibile>].

Si prega di confermare che l'espressione "nonché la prevalente esecuzione delle medesime" costituisce un refuso.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 28.

**30) Domanda**

Secondo il par. 9, lett. A), del Capitolato d'oneri "Per l'applicazione della clausola sociale, l'Amministrazione, in fase di affidamento dell'Appalto Specifico e, in particolare, in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, metterà a disposizione l'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, eventualmente riassorbibile. Il Fornitore entrante dovrà, in tale sede, trasmettere all'Amministrazione il Piano di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale."

Anche alla luce del chiarimento reso alla domanda n. 195 della precedente edizione della Gara SGM, si chiede di confermare che il Piano di assorbimento dovrà tenere in considerazione le esigenze di assunzioni del fornitore entrante e che non dovrà tenere in considerazione il personale impiegato dai subappaltatori del fornitore uscente.

**Risposta**

In relazione alla prima parte del quesito, si veda la risposta alla domanda n. 48. In relazione alla seconda parte del quesito, premesso che come previsto dalla lex specialis "*l'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, eventualmente riassorbibile*" sarà fornito dall'Amministrazione, si conferma l'orientamento espresso dall'ANAC nelle Linee Guida n. 13 sulla clausola sociale, secondo cui la clausola stessa, salva diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

**31) Domanda**

Il par. 12.1 del Capitolato d'oneri regola nella sua parte finale il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023. Vi si prevede:

- che la rettifica di errore materiale dell'offerta tecnica o economica possa essere effettuata solo a seguito di una manifestazione di interesse del concorrente;
- che "La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema";
- che la rettifica "dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta";
- che "la predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione";
- che "La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n.14 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute".

Si chiede di chiarire (i) quando è previsto l'invio dell'invito a manifestare interesse alla rettifica di errore materiale e (ii) quale sia il termine minimo rispettivamente fra l'invito a manifestare interesse e la manifestazione di interesse, fra la manifestazione di interesse e la comunicazione del Presidente della Commissione e fra quest'ultima e la data e ora di inizio delle sedute di gara al fine di consentire la sottoscrizione con marca temporale prima dell'inizio delle sedute.

#### **Risposta**

L'iter si svolgerà nei tempi e nei modi descritti dal Capitolato d'oneri, nelle comunicazioni che saranno inviate ai concorrenti mediante l'Area comunicazioni del Sistema verrà fornita ogni indicazione necessaria ai fini del regolare svolgimento di detto iter in conformità alla legge di gara.

#### **32) Domanda**

Premesso che la gara rientra nell'ambito di applicazione del Reg. UE 2022/2560 che ha stabilito un meccanismo di controllo relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno con riferimento agli appalti pubblici e del Reg. di esecuzione UE 2023/1441 e che il modulo di domanda di partecipazione prevede all'art. 6 talune dichiarazioni in materia, si chiede di chiarire quanto segue.

(i) Il modulo prevede le "Dichiarazioni da rendere anche da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici" del seguente tenore:

– DICHIARA che non ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560

oppure

– DICHIARA che ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560 e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato in tutte le sue parti

oppure

– DICHIARA che ha ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato nelle sezioni 1, 2, 7 e 8

oppure

– DICHIARA che partecipa a lotti il cui valore complessivo è inferiore a 125 milioni di euro e, pertanto, non è tenuto agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno".

Si chiede di precisare che in caso di RTI/Consorzio, conformemente alle previsioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, la presentazione della notifica o della dichiarazione a norma degli artt. 28 e 29 del Reg. UE 2022/2560 (i) è dovuta in maniera unitaria da parte di tutto il RTI/Consorzio e (ii) è dovuta in caso di contributi finanziari esteri ricevuti anche da un solo componente del RTI/Consorzio o comunque una sola delle parti notificanti, come definite dalla normativa europea.

(ii) Considerato che la gara prevede l'inversione procedimentale e che spetta all'amministrazione aggiudicatrice trasmettere le notifiche e le dichiarazioni alla Commissione, in quale fase della gara Consip intende trasmettere tali documenti alla Commissione per far partire il procedimento di cui al Regolamento; tale conoscenza è necessaria al fine di garantire i diritti procedurali degli operatori economici e la durata prevista della gara.

(iii) In quale sezione del Sistema telematico di negoziazione sarà possibile caricare la dichiarazione o la notifica richieste secondo il formulario allegato II al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 e l'eventuale documentazione di accompagnamento.

(iv) Quali siano le modalità di trasmissione dei suddetti documenti da parte di Consip alla Commissione Europea ed in particolare le modalità per garantire la segretezza delle informazioni di tali dichiarazioni o notifiche nonché quali siano gli adempimenti richiesti ai concorrenti per garantire la segretezza di tali elementi.

**Risposta**

Si veda la rettifica agli allegati 1 e 7 del 26/01/2024, alla luce della quale le dichiarazioni in questione devono essere rese all'interno dell'allegato 7 "Altre dichiarazioni", se del caso producendo il modulo a corredo nella "busta tecnica" a Sistema. Si rammenta, in sede di compilazione del modulo e, nello specifico, della eventuale sezione 4 dello stesso, di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta economica.

Per quanto concerne adempimenti della stazione appaltante e tempi e modi dell'iter procedimentale trovano applicazione le disposizioni dei Regolamenti (UE) 2022/2560 e 2023/1441.

Si veda anche la risposta al quesito n. 180.

**33) Domanda**

Capitolato Tecnico - p. 17/§ 3.3 - p. 48/§ 6

Il Capitolato (§3.3) indica i componenti che, ove presenti, rientrano nell'ambito tecnologico del Cablaggio (Prese dati; Prese fonia; Cablaggio orizzontale; Cablaggio dorsale; Armadi di concentrazione...) e riporta che sono esclusi collegamenti elettrici e cablaggi relativi a rete di proprietà degli operatori. Successivamente, nella sezione relativa agli interventi di cablaggio (§6) il Capitolato riporta diverse attività legate alla rete elettrica (es. fornitura e messa in opera di prese, cavi e quant'altro necessario a estendere la rete elettrica alla nuova presa).

Si chiede di confermare che i collegamenti elettrici esclusi siano solo quelli relativi a rete di proprietà degli operatori.

**Risposta**

Si ribadisce quanto indicato al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico.

**34) Domanda**

Capitolato Tecnico - p. 17/§ 3.3 - p. 48/§ 6

Il Capitolato (§3.3) indica i componenti che, ove presenti, rientrano nell'ambito tecnologico del Cablaggio (Prese dati; Prese fonia; Cablaggio orizzontale; Cablaggio dorsale; Armadi di concentrazione...) e riporta che sono esclusi collegamenti elettrici e cablaggi relativi a rete di proprietà degli operatori. Successivamente, nella sezione relativa agli interventi di cablaggio (§6) il Capitolato riporta diverse attività legate alla rete elettrica (es. fornitura e messa in opera di prese, cavi e quant'altro necessario a estendere la rete elettrica alla nuova presa).

Si chiede di confermare che siano esclusi interventi sui quadri elettrici.

**Risposta**

Si conferma.

**35) Domanda**

Capitolato d'onori - p. 50/§ 17.1

Il criterio di valutazione 11 "SOLUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" riporta che: "La valutazione terrà conto della modalità di esecuzione della rilevazione in termini di semplicità e immediatezza di risposta da parte dell'utente della Amministrazione."

Si chiede conferma che questo criterio sia collegato esclusivamente a quanto riportato nel § 11.5 del Capitolato Tecnico ("Rilevazione del grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti") che fa riferimento alla verifica annuale del grado di soddisfazione del Responsabile del Contratto.

**Risposta**

Si conferma.

**36) Domanda**

Capitolato d'oneri - p. 50/§ 17.1

Il criterio di valutazione 11 "SOLUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" riporta che: "La valutazione terrà conto della modalità di esecuzione della rilevazione in termini di semplicità e immediatezza di risposta da parte dell'utente della Amministrazione."

Si chiede conferma che questo criterio è riferito alla rilevazione della qualità percepita dagli utenti del servizio di Service Desk.

**Risposta**

Non si conferma. Si ribadisce quanto indicato nel paragrafo 11.5 del Capitolato tecnico: "In seguito all'attivazione dei servizi, il Fornitore dovrà predisporre un questionario che rilevi il grado di soddisfazione dell'Amministrazione rispetto alla qualità dei servizi oggetto dell'ordinativo di fornitura".

**37) Domanda**

Capitolato d'oneri - p. 50/§ 17.1

Per quanto riguarda il Criterio di valutazione 9 "MEZZI, RISORSE E KNOW-HOW DERIVANTI DAL COINVOLGIMENTO DI PMI" si chiede di confermare se una Impresa, per poter essere classificata dalla Stazione Appaltante come PMI, debba avere:

- a) meno di 250 occupati, e
- b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

**Risposta**

Come previsto dalla parte II, sezione A, del DGUE, per la nozione di PMI si faccia riferimento alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

**38) Domanda**

Capitolato Tecnico - p. 8/§ 1.1

In relazione all'ultimo bullet dell'elenco puntato "il presidio può essere prestato solo se sia prestato il servizio di gestione per uno o più apparati relativi all'ambito oggetto di presidio (con ciò si intende anche che sia la durata sia l'orario di erogazione del servizio di presidio devono essere necessariamente gli stessi di quelli del servizio di gestione);" si richiede di confermare che il servizio di presidio per ogni ambito può avere un orario di erogazione del servizio uguale o anche

inferiore a quello del servizio di gestione di riferimento al fine di rendere complementare il servizio di gestione remoto con il servizio di presidio.

**Risposta**

Non si conferma. Si ribadisce quanto indicato nel Capitolato tecnico al paragrafo 1.1.

**39) Domanda**

Capitolato Tecnico - p. 37/§ 5

In relazione al servizio di manutenzione HW per tutti gli ambiti di gara, pur mantenendo a carico del fornitore i servizi e le attività elencate alle pagine 37 e 38 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che non sia obbligo del Fornitore il pagamento delle eventuali sottoscrizioni da riconoscere al produttore (maintenance fee per la manutenzione hardware), e in tal caso dovranno essere messe a disposizione dall'amministrazione.

**Risposta**

L'opportunità di stipulare/rinnovare contratti di manutenzione hardware con i vendor è a discrezione dell'Amministrazione. Il Fornitore dovrà effettuare tutte le attività previste nel Capitolato tecnico.

**40) Domanda**

Capitolato Tecnico - p. 80 /§12.3.1

Con riferimento al §12.3.1. (Penali a favore delle Amministrazioni Contraenti), la Tabella 4 – "Penali a favore dell'Amministrazione Contraente" riporta che Lo SLA 22 ""Grado di soddisfazione dell'Amministrazione"" (criterio di valutazione ID 23) fa riferimento alla Formula di calcolo seguente:

$$SLA22 = K1/K2 \times 100$$

K1: Numero di valutazioni positive fornite dall'Amministrazione

K2: Numero complessivo delle valutazioni rilasciate dall'Amministrazione

Fermo restando che lo SLA 22 si basa sulla Rilevazione del grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti condotta nei termini descritti nel § 11.5 del Capitolato Tecnico ("Rilevazione del grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti") ovvero mediante questionario inviato annualmente via email al Responsabile del Contratto, si chiede conferma che il numero delle 'valutazioni rilasciate dall'Amministrazione' vada conteggiato in base al numero specifico delle risposte sugli ambiti contrattualizzati del capitolato tecnico.

**Risposta**

Si ribadisce quanto riportato nel Capitolato tecnico al paragrafo 11.5 ossia che la qualità rilevata è riferita ai servizi oggetto del contratto esecutivo e, dunque, il numero delle valutazioni rilasciate dall'Amministrazione deve tenere conto delle indicazioni riportate al paragrafo 11.5.

**41) Domanda**

Capitolato Tecnico - p. 33 /§4.4.1

Il capitolato cita nell'ambito del servizio IMAC: "Se l'installazione avviene in sostituzione di una PdL preesistente, sarà preceduta dalla disinstallazione della stessa. La disinstallazione è a carico del Fornitore". Si richiede di confermare che la disinstallazione di una PdL a carico del fornitore, propedeutica all'installazione di una nuova PdL, decrementi di 2 il pacchetto di 5 interventi IMAC.

**Risposta**



La domanda non è chiara. Per chiarezza, dato un pacchetto di 5 interventi IMAC l'installazione decrementa di 1 e l'attività di disinstallazione di una PdL, eventualmente propedeutica all'installazione di una nuova PdL, è a carico del Fornitore e viene conteggiata come un intervento in aggiunta all'intervento di installazione della nuova PdL e quindi decrementa di un ulteriore 1 il pacchetto di 5 interventi.

#### **42) Domanda**

Capitolato Tecnico - p. 36 /§4.5

Il capitolato cita, nell'ambito del servizio di gestione relativo ai server: "Per quanto riguarda l'aggiornamento dei livelli di software per i sistemi operativi, si richiede che, entro tre (3) mesi dalla disponibilità di una nuova versione (General Availability), il Fornitore effettui l'analisi d'impatto, sviluppi il piano di aggiornamento e formuli una conseguente proposta all'Amministrazione.". Si richiede conferma che, in coerenza rispetto agli altri ambiti tecnologici, debbano essere gestiti solo i livelli di software aggiornati minor, a parità di major release di partenza.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **43) Domanda**

Capitolato Tecnico - §4

Il capitolato cita che relativamente al servizio di gestione e ai differenti ambiti tecnologici l'amministrazione possa richiedere: "attività inerenti l'aggiornamento/installazione di componenti hardware o software di base forniti dall'Amministrazione al Fornitore;". Confermare che le attività relative all'hardware siano a carico dell'aggiudicatario solo in caso di attivazione anche del servizio di manutenzione per l'asset.

#### **Risposta**

Si chiarisce che nell'ambito del servizio di gestione, l'installazione di componenti hardware non è in carico al fornitore ma con l'espressione "attività inerenti l'aggiornamento/installazione di componenti hardware..." si intendono le attività di supporto all'Amministrazione e/o al servizio di manutenzione hardware finalizzati all'installazione di componenti hardware.

#### **44) Domanda**

Capitolato Tecnico - §4 e §5

Il capitolato non fa nessun riferimento ad attività di gestione delle licenze nei servizi di gestione e manutenzione. Confermare che l'aggiudicatario non dovrà effettuare controlli di coerenza tra le licenze disponibili per l'amministrazione e l'utilizzo delle stesse sugli asset per l'attivazione delle funzionalità richieste.

#### **Risposta**

Si conferma che il Fornitore non dovrà effettuare controlli di coerenza tra le licenze disponibili per l'Amministrazione e l'utilizzo delle stesse sugli asset per l'attivazione delle funzionalità richieste.

#### **45) Domanda**

In riferimento a quanto indicato al Par. 6.2 del Capitolato d'Oneri ("Fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura pari a:...") ed a quanto richiesto come comprova ("per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

corredati della nota integrativa") si chiede di confermare che il fatturato globale debba essere quello relativo agli ultimi tre esercizi fiscali approvati (e NON quello relativo al triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura) vista l'impossibilità di poter frazionare i bilanci approvati e poter utilizzare tutti e tre gli esercizi finanziari approvati. In caso di risposta negativa, la scrivente Società si troverebbe a dover rinunciare ad un intero esercizio fiscale approvato visto il disallineamento temporale esistente tra l'anno di approvazione del bilancio ed il triennio antecedente la presentazione della gara. (Es. Esercizio Fiscale Bilancio approvato -3: 04/2020 - 03/2021 Esercizio Fiscale Bilancio approvato -2: 04/2021 - 03/2022 Esercizio Fiscale Bilancio approvato -1: 04/2022 - 03/2023 (ultimo bilancio approvato) Triennio fatturato globale richiesto comprovabile con Bilanci approvati: 19/12/2020 - 19/12/2023 Bilanci utilizzabili come comprova nel triennio richiesto: esercizio fiscale bilancio approvato -2 e -1 (ma non esercizio fiscale -3 in quanto comprensivo di fatturato globale maturato FUORI dal triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta.)

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 14.

**46) Domanda**

In riferimento a quanto indicato al Par. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA del Capitolato d'Oneri ("L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.") si chiede di confermare che l'inserimento della documentazione di comprova nel FVOE debba avvenire esclusivamente a seguito di richiesta da parte della stazione appaltante verso il concorrente risultato primo in graduatoria.

**Risposta**

Si evidenzia che al citato par. 6 del Capitolato d'Oneri è altresì previsto che *"La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)"*, pertanto l'operatore economico potrà caricare i documenti in fase di presentazione dell'offerta, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di richiederli in sede di comprova qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

**47) Domanda**

In riferimento a quanto richiesto al Par. 6.3 Requisito di capacità tecnica e professionale 6.3 ("Indipendentemente dallo specifico lotto o dagli specifici lotti di partecipazione, aver eseguito, nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente procedura, contratti che comprendano almeno tre delle seguenti prestazioni:

- i. servizio di gestione di una centrale telefonica con almeno 300 derivati
- ii. servizio di gestione di almeno 300 PdL
- iii. servizio di gestione di una rete locale con almeno 20 apparati attivi
- iv. servizio di gestione di almeno 25 server e/o apparati di sicurezza.

Le suddette prestazioni potranno essere state eseguite nell'ambito di contratti distinti tra loro, ma ciascuna singola prestazione, nelle dimensioni minime sopra indicate, dovrà essere relativa a un unico contratto, in favore di un committente pubblico o privato") si chiede di confermare che la richiesta di contratti/prestazioni (nel numero minimo di 3) rimanga la medesima a prescindere dal numero di lotti a cui si partecipa (es Società X partecipa ai Lotti 1-2-3, il

requisito si ritiene soddisfatto per tutti e tre i lotti attraverso un solo contratto con il servizio i., un solo contratto con il servizio ii. e un solo contratto con il servizio iii)

**Risposta**

Si conferma.

**48) Domanda**

Si chiede di confermare che, in virtù di quanto disposto dalle linee Guida Anac, l'applicazione della clausola sociale non comporta un generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente e pertanto il riassorbimento del personale è imponibile al fornitore subentrante esclusivamente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'impresa subentrante.

**Risposta**

L'art. 57 co. 1 del Codice prevede che i bandi di gara devono contenere clausole sociali *"nel rispetto dei principi dell'Unione europea"*; si ritiene, pertanto, che le clausole sociali previste dalla legge di gara debbano essere interpretate conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, ostativi, questi ultimi, all'introduzione di un obbligo incondizionato di assunzione, che prescindano cioè dall'organizzazione di cui l'appaltatore si è già dotato e dalla sua idoneità a rispondere *ex se* a quanto richiesto dal *lex specialis* di gara ai fini dell'esecuzione a regola d'arte dell'appalto.

**49) Domanda**

Allegato 6 - Offerta tecnica pag. 2

"La Relazione Tecnica dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10". Si chiede di confermare che tale requisito non si applichi ai testi contenuti in tabelle, immagini ed eventuali didascalie delle immagini dove il font potrebbe essere anche di dimensione inferiore, salvaguardando la leggibilità del documento.

**Risposta**

Si conferma.

**50) Domanda**

Capitolato D'Oneri - par. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

"In merito al criterio di valutazione n.9 indicato al paragrafo 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica nel Capitolato d'Oneri "MEZZI, RISORSE E KNOW-HOW DERIVANTI DAL COINVOLGIMENTO DI PMI", si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento di tale criterio, con conseguente attribuzione del relativo punteggio tecnico:

- a) sia consentita come forma di coinvolgimento l'indicazione di PMI con la/e quale/i il concorrente stabilisca un rapporto di collaborazione e/o partnership attestato tramite dichiarazione di impegno da parte del concorrente in Offerta Tecnica a far ricorso alla/e stessa/e;
- b) siano consentite come forme di coinvolgimento della/e PMI alternativamente: (i) il ricorso all'istituto del subappalto, (ii) la partecipazione come mandante nel costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa, (iii) il ricorso all'istituto del cosiddetto "avvalimento premiale". Si chiede di indicare eventuali altre forme di ricorso consentite.

**Risposta**

Si osserva che il criterio in questione non individua, in maniera aprioristica e tassativa, una modalità di coinvolgimento della/delle PMI univoca, cui il concorrente è necessariamente tenuto ad adeguarsi ai fini dell'ottenimento del relativo punteggio premiante.

È dunque affidata alla discrezionalità della Commissione giudicatrice, in sede di esame delle offerte tecniche, ogni analisi circa la maggiore o minore efficacia del coinvolgimento offerto dal concorrente *“al fine di migliorare la qualità delle prestazioni da rendersi nell’ambito dell’appalto”*, analisi cui farà seguito, in termini di valutazione, l’attribuzione di un grado di preferenza o di un livello di valutazione più o meno elevato.

Ciò premesso, avendo a riferimento le modalità di coinvolgimento proposte dall’operatore economico nel quesito, si ritiene che il concorrente potrà, alternativamente, o ricorrere all’avvalimento premiale oppure inserire la PMI nella compagine del concorrente.

Si vedano anche le risposte ai quesiti n. 121 e n. 175.

### **51) Domanda**

Capitolato Tecnico par. 11.5 Pag 65

Si chiede di confermare, in caso il Responsabile del contratto dell'Amministrazione non risponda al questionario entro 15 giorni o non risponda affatto, che lo SLA22 (pag. 74) e SLA 24 (pag.75) decadono dalla misurazione.

#### **Risposta**

Si ribadisce quanto indicato nel Capitolato tecnico: *“Il Responsabile del Contratto dovrà rispondere al questionario selezionando solo una tra le risposte proposte entro 15 giorni solari dalla ricezione del questionario stesso.”*.

### **52) Domanda**

Capitolato Tecnico par. 12.2.1 Pag 74

Si chiede di confermare che per "risposte (valutazioni) positive" si intende sia *“soddisfatto”* che *“molto soddisfatto”*.

#### **Risposta**

Si conferma.

### **53) Domanda**

Capitolato D’Oneri - par. 10. GARANZIA PROVVISORIA

Qualora l’operatore economico intenda presentare la garanzia provvisoria, emessa con firma digitale e gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, secondo la disposizione di cui all’articolo 106, comma 8, l’ordine di applicazione delle riduzioni, in caso di possesso da parte dell'operatore delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, sia il seguente: a) art. 106, comma 8 primo capoverso (30 per cento) – b) art. 106, comma 8 terzo capoverso (10 per cento) – c) art. 106, quarto capoverso (20 per cento).

#### **Risposta**

Si evidenzia che l’art. 106, comma 6, ultimo periodo, del Codice - cui il citato comma 8 fa riferimento - non trova applicazione nell’ambito della presente procura di gara, in quanto bandita anteriormente al 1° gennaio 2024. Pertanto, come previsto al par. 10 del Capitolato d’oneri, *“La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante”* e l’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nei termini indicati dalla *lex specialis* di gara.

#### **54) Domanda**

Capitolato d'Oneri par. 6.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Premesso che al par. 6.3 relativo ai requisiti di capacità tecnico professionale, si legge

“La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (...)”,

si chiede di confermare che il riferimento all'inserimento dell'importo del contratto sia un refuso.

#### **Risposta**

Ai fini della comprova si richiede che il certificato rechi le informazioni cui il requisito di partecipazione - per come declinato dal par. 6.3. del Capitolato d'oneri - si riferisce (tipo di servizio, dimensionamento e periodo di esecuzione), utili a verificare se il possesso del requisito dichiarato risulti effettivamente comprovato, assolvendo l'indicazione dell'importo della/e prestazione/i unicamente alla funzione di dare evidenza che questa/e sono state concretamente eseguite e, in quanto tali, oggetto di fatturazione a prescindere, dunque, dal valore delle stesse che non soggiace ad alcuna soglia limite.

#### **55) Domanda**

Capitolato d'Oneri par. 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Si chiede di confermare che il requisito di Fatturato globale, di cui al par. 6.2 del Capitolato d'Oneri, da soddisfare per la partecipazione al bando gara debba essere relativo agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data di pubblicazione del bando e non al Fatturato globale maturato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della procedura.

#### **Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 14.

#### **56) Domanda**

Capitolato D'oneri par. 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Premesso che all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese il requisito di capacità tecnico professionale di cui al par. 6.3 del Capitolato d'oneri deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso,

si chiede di confermare che il requisito possa essere posseduto anche solo da alcune aziende facenti parte del RTI, purché il requisito sia soddisfatto nel complesso.

#### **Risposta**

Si conferma; si invita a tenere in considerazione quanto precisato ai par. 6.3 e 6.5 del Capitolato d'oneri in merito alla non separabilità di ciascuna singola prestazione *“nelle dimensioni minime indicate al par. 6.3”*.

#### **57) Domanda**

Capitolato D'Oneri - Allegato 1 Domanda di partecipazione

Premesso che nella domanda di partecipazione al punto 7, l'operatore deve dichiarare di

“- accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, in caso di aggiudicazione;”

si chiede di specificare quali siano i requisiti particolari che occorre accettare.

**Risposta**

Trattasi dei requisiti previsti dal Capitolato d'oneri, dallo schema di Accordo Quadro e dal Capitolato tecnico riferiti alla esecuzione.

**58) Domanda**

Capitolato D'Oneri par. 6.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – par. 10. GARANZIA PROVVISORIA - 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Premesso che nel par. 6.1. del capitolato d'Oneri si legge

“Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice. (...)”;

Nel par. 10 del Capitolato D'Oneri si legge “Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.”;

Nel par. 11 del Capitolato d'Oneri si legge “Si evidenzia che si potrà procedere al suddetto pagamento solo successivamente al perfezionamento dei CIG, che viene effettuato a seguito della pubblicazione del Bando sulla GUUE e sulla GURI. La Consip S.p.A. accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara,

si chiede di confermare che

- a) I documenti relativi alla comprova dei requisiti andranno inseriti nel FVOE non in fase di partecipazione alla gara ma nel momento in cui verrà richiesta la comprova dei requisiti di partecipazione da parte della Stazione appaltante;
- b) Le certificazioni relative alle riduzioni applicate all'importo della garanzia provvisoria, dovranno essere inserite nel FVOE non in questa fase ma in fase di eventuale aggiudicazione a seguito della richiesta della Stazione Appaltante.
- c) La verifica del pagamento del contributo ANAC tramite FVOE avviene d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, senza che il concorrente carichi sul sistema in fase di partecipazione alla gara la ricevuta del pagamento.

**Risposta**

In relazione al primo quesito, si veda la risposta al chiarimento n. 46.

In relazione al secondo quesito, non si conferma.

In relazione al terzo quesito, si conferma; si evidenzia quanto previsto al par. 11 del Capitolato d'oneri: “Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la Consip S.p.A. richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Consip o nel caso in cui il pagamento risulti effettuato dopo la scadenza della presentazione dell'offerta, è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta”.

**59) Domanda**

Capitolato d'Oneri par. 7 Avvalimento – par. 14.4

In merito ad eventuali contratti di avvalimento premiale da presentare in offerta, si chiede di confermare che tutta la documentazione della Società ausiliaria e della Società ausiliata relativa al contratto di avvalimento (DGUE, PassOE,

Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento) debba essere inserita solo all'interno della busta tecnica, allegata alla relazione tecnica, e che l'utilizzo dell'avvalimento premiale non venga menzionato dal concorrente nel DGUE presente nella busta amministrativa.

#### **Risposta**

Come previsto nella tabella del par. 15 del Capitolato d'oneri, in caso di "avvalimento premiale" il relativo contratto deve essere inserito nella busta tecnica.

Come previsto nella tabella del par. 14 del Capitolato d'oneri, in caso di avvalimento riferito ai requisiti di partecipazione il relativo contratto deve essere inserito nella busta amministrativa.

Come previsto al par. 7 del Capitolato d'oneri *"Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica"*.

Come si evince dal combinato disposto dei par. 7, 14 (cfr. tabella iniziale) e 14.1, la dichiarazione di avvalimento, il DGUE e il PASSOE della ausiliaria devono essere inseriti nella busta amministrativa indipendentemente dalla tipologia di avvalimento cui si ricorra.

#### **60) Domanda**

Capitolato d'oneri pag.22 CCNL applicato. Con riferimento al CCNL applicato (codice univoco K411) si richiede di rendere disponibili gli strumenti con cui verrà valutata l'equivalenza con i principali CCNL.

#### **Risposta**

La legge di gara prevede che qualora il concorrente utilizzi un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante al par. 3 del Capitolato d'oneri esso inserisca nella busta economica *"la dichiarazione di equivalenza delle tutele economico e normative che adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto e la relativa documentazione probatoria"*.

La stazione appaltante espletterà la valutazione di equivalenza tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella Nota illustrativa al bando tipo 1/2023; a titolo esemplificativo e non esaustivo si chiarisce che i) la valutazione comparativa della parte economica sarà effettuata prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua lorda (retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuali ulteriori indennità previste) e che ii) ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele normative, il confronto tra il CCNL indicato dal concorrente e il CCNL indicato da Consip sarà effettuato in relazione a istituti che possono essere legittimamente disciplinati dal qualsiasi contratto collettivo a prescindere da una valutazione sulla rappresentatività dei sottoscrittori (lavoro supplementare e part time, lavoro straordinario, disciplina compensativa delle ex festività soppresse, periodo di prova, periodo di preavviso, periodo di comporto, malattia e infortunio, maternità, permessi retribuiti, bilateralità, previdenza integrativa, sanità integrativa).

#### **61) Domanda**

Capitolato tecnico - Appendice C2.xlsx Si chiede di completare i dati presenti in tabella con l'indicazione della sede di erogazione del servizio (indirizzo e città) così come fatto nel documento di gara " ID2648 - Gara AQ SGM ed.2 - Capitolato tecnico - Appendice C1"

#### **Risposta**

Si vedano i file "Capitolato tecnico - Appendice C1\_chiarimenti.xlsx" e "Capitolato tecnico - Appendice C2\_chiarimenti.xlsx".

### **62) Domanda**

Capitolato Tecnico. Si chiede di specificare se ogniqualvolta viene citata la parola "giorni" all'interno del documento si intendano "giorni solari" o "giorni lavorativi"

#### **Risposta**

Si ribadisce quanto indicato nel Capitolato tecnico al paragrafo 1: "Se non diversamente specificato, i termini temporali espressi nel presente Capitolato sono tutti da intendersi come solari (di calendario), naturali e consecutivi".

### **63) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

DOMANDA: in caso di partecipazioni a più Lotti nella forma di RTI costituendo, si chiede di confermare che:

- a) la composizione del RTI (intesa come numero e ragioni sociali degli operatori economici) deve essere la stessa per tutti i Lotti (es: Operatore1 SpA, Operatore2 Srl, Operatore3 Srl per tutti i Lotti)
- b) all'interno di ciascun Lotto, è possibile variare il ruolo degli operatori di cui sopra e le percentuali di partecipazione (ad es.: per i Lotti 1-3-4: Operatore1 SpA mandataria al 50% e Operatore2 Srl e Operatore3 Srl mandanti ciascuna al 25%; per i Lotti 2 e 5: Operatore2 Srl mandataria al 60% e Operatore1 SpA e Operatore3 Srl mandanti al 20% ciascuna);
- c) le percentuali di partecipazione ai vari Lotti vanno indicate unicamente nella Domanda di Partecipazione (non vanno indicate nella sezione Forma di Partecipazione del portale Acquistinrete)
- d) nel caso in cui la composizione e i ruoli degli operatori raggruppandi (mandataria/mandanti) siano gli stessi per tutti i 5 lotti, si chiede di confermare che la documentazione amministrativa vada caricata una volta sola sul Portale Acquistinrete (in corrispondenza della sezione "Documentazione Amministrativa" di uno qualunque dei lotti), intendendosi automaticamente valida per tutti i Lotti.

#### **Risposta**

In relazione ai quesiti *sub* lettere a) e b) si rappresenta quanto segue. Al par. 4 del Capitolato d'oneri è precisato che: *"Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) e in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa"*; è inoltre chiarito che *"Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara"*.

In relazione al quesito *sub* lettera c) si conferma che le percentuali di partecipazione ai vari Lotti vanno indicate unicamente nella Domanda di Partecipazione.

In relazione al quesito *sub* lettera d) si evidenzia che al par. 6.4 del Capitolato d'oneri è previsto: *"In caso di partecipazione a più Lotti: ... in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione, in tal caso:*



- a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
- b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa”.

#### **64) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri par. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

DOMANDA: si chiede di confermare che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato tramite F24 ordinario o semplificato.

#### **Risposta**

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

#### **65) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri par. 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

DOMANDA: con riferimento ai costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante come indicato a pag. 22 del Capitolato d’Oneri, si chiede di:

- a) confermare che i suddetti costi siano riferiti a tutti i servizi dell’Accordo Quadro indicati al par. 3 del Capitolato d’Oneri e per i quali è prevista una remunerazione specifica;
- b) confermare che i suddetti costi non siano riferiti agli ulteriori servizi per i quali non è prevista una remunerazione specifica (costi “trasversali”) tra cui: attivazione dei servizi (come descritto al par. 2 del Capitolato Tecnico), gestione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi e servizi di supporto (par. 10 e 11 del Capitolato Tecnico);
- c) chiarire se nella Offerta Economica l’operatore dovrà dichiarare solo i costi relativi ai servizi a remunerazione specifica oppure anche quelli relativi ai costi “trasversali”.

#### **Risposta**

In merito ai punti *sub a)* e *b)* si rinvia alla risposta alla domanda n. 26.

In merito alla domanda del punto *c)*, il Fornitore dovrà indicare in offerta economica i propri costi della manodopera.

#### **66) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri par. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

DOMANDA: in merito all’inserimento nel FVOE dei dati e delle informazioni relative al soddisfacimento dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 6 e relativi sottoparagrafi, si chiede di confermare che:

- a) il concorrente non è tenuto a inserire nel FVOE entro la data di presentazione dell’offerta i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti di cui ai sottoparagrafi 6.1 (“REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE”), 6.2 (“REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”) e 6.3 (“REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”).
- b) i requisiti di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 potranno essere richiesti direttamente al concorrente dalla Stazione Appaltante in sede di comprova qualora non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

#### **Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 46.

#### **67) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

DOMANDA: si chiede di confermare che:

- a) il fatturato globale richiesto per la partecipazione debba essere stato conseguito nell'arco temporale dal 19/12/2020 incluso al 18/12/2023 incluso (triennio antecedente la data di pubblicazione del bando);
- b) qualora la modalità di comprova utilizzata sia il bilancio, per le società di capitali i cui bilanci aziendali considerano un orizzonte temporale coincidente con l'anno solare, potranno essere utilizzati a comprova unicamente il bilancio 2021 (periodo di riferimento 1/1/2021 – 31/12/2021) e il bilancio 2022 (periodo di riferimento 1/1/2022 – 31/12/2022), purché entrambi approvati alla data di presentazione dell'offerta;
- c) qualora la modalità di comprova utilizzata sia il bilancio, per le società di capitali i cui bilanci aziendali considerano un orizzonte temporale coincidente con l'anno solare, non potranno essere utilizzati a comprova né il bilancio 2020 (periodo di riferimento 1/1/2020 – 31/12/2020) né il bilancio 2023 (periodo di riferimento 1/1/2023 – 31/12/2023), anche qualora approvati alla data di presentazione dell'offerta, in quanto in entrambi i casi l'orizzonte temporale considerato non è interamente compreso nel triennio di riferimento di cui al punto a).

#### **Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 14.

#### **68) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.3 - REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

DOMANDA: si chiede di confermare che in caso sia di partecipazione che di aggiudicazione di tutti e cinque i lotti da parte del medesimo concorrente, lo stesso potrà utilizzare i medesimi contratti per comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale di ciascuno dei lotti (in altre parole, non è necessario avere referenze diverse per i diversi lotti a cui si partecipa o che ci si aggiudica).

#### **Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 47.

#### **69) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.3 - REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

TESTO: “[...] aver eseguito, nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente procedura, contratti che comprendano almeno tre delle seguenti prestazioni: [...]”

DOMANDA: si chiede di confermare che per “triennio precedente la data di pubblicazione della presente procedura” si intende il periodo che va dal 19/12/2020 incluso al 18/12/2023 incluso. In caso contrario si chiede di esplicitare le date di inizio/fine del triennio da considerare.

#### **Risposta**

Come indicato in risposta al chiarimento n. 15 per “triennio precedente” si intende il triennio solare che precede la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **70) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.3 - REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

DOMANDA: si chiede di chiarire se, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, il periodo di esecuzione indicato nei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o nelle attestazioni rilasciate dal committente privato dovrà essere compreso nell'arco temporale dal 19/12/2020 incluso al 18/12/2023 incluso (triennio precedente la data di pubblicazione della presente procedura). In caso contrario si chiede di indicare le date di inizio/fine del triennio da considerare.

**Risposta**

Come indicato in risposta al chiarimento n. 15 per "triennio precedente" si intende il triennio solare che precede la data di pubblicazione del bando di gara.

**71) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.3 - REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

DOMANDA: si chiede di chiarire se, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, potranno essere utilizzate fatture inerenti servizi erogati nell'arco temporale dal 19/12/2020 incluso al 18/12/2023 incluso (triennio precedente la data di pubblicazione della presente procedura), anche se con data di emissione e data di incasso successive al 18/12/2023.

**Risposta**

Si ribadisce quanto previsto al par. 6.3 del Capitolato d'oneri, ossia:

"La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse".

**72) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.4 - REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

TESTO: *"Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che sia risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora provi il possesso di un fatturato globale pari almeno alla somma degli importi richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti per i quali ha formulato la migliore offerta."*

DOMANDA: si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a tutti e 5 i lotti, il concorrente debba possedere un fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto (ovvero 739.034.000,00 €). In altre parole, si chiede di chiarire se la somma dei fatturati richiesti sia un requisito per la partecipazione a più Lotti e non solo un requisito di aggiudicazione.

**Risposta**

La regola enunciata al par. 6.4. del Capitolato d'oneri trova applicazione sia per la fase di partecipazione sia per la fase di aggiudicazione.

### 73) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

DOCUMENTO: Allegato 2 – DGUE – Parte IV “Criteri di selezione”

DOMANDA: premesso che sia il Requisito di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2 che il Requisito di capacità tecnico-professionale di cui al par. 6.3 del Capitolato d'oneri devono essere posseduti dal RTI nel complesso, si chiede di confermare che qualora uno o entrambi i suddetti requisiti siano posseduti interamente da un unico soggetto del RTI, gli altri soggetti del RTI possono non avere tali requisiti e, conseguentemente, possono dichiarare nelle rispettive sezioni del DGUE unicamente che il requisito è soddisfatto dal RTI nel complesso.

#### Risposta

Per quanto concerne i RTI, secondo quanto previsto al par. 6.5 del Capitolato d'oneri entrambi i requisiti devono essere posseduti dal RTI nel complesso, e dunque, eventualmente, anche da un solo componente del RTI stesso. In tal caso, è necessario che il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla *lex specialis* sia dichiarato nel DGUE dell'impresa in questione.

### 74) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 8 – SUBAPPALTO –

TESTO: *“Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.”*

DOMANDA: si chiede di chiarire cosa si intende per “prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto” e, se previsto, quale è la percentuale massima subappaltabile sul valore del contratto.

#### Risposta

La previsione menzionata costituisce pedissequa applicazione dell'art. 119 comma 1 del Codice in tema di appalti ad “alta intensità di manodopera”; pertanto la percentuale massima subappaltabile, per ciascun lotto, è pari al 50%.

### 75) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE- A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par. 2.1 - Richiesta Preliminare di Fornitura e Piano di Esecuzione dei Servizi

DOMANDA: con riferimento all'onere di assorbire nell'organico del concorrente aggiudicatario il personale impiegato nel precedente contratto previsto nella clausola sociale di cui al punto a) del par. 9 del Capitolato d'oneri (e relativi impegni/vincoli temporali conseguenti come specificato nel Capitolato Tecnico par. 2.1)

a) si chiede di confermare che l'onere di assorbire prioritariamente il personale impiegato nel precedente contratto da parte del fornitore aggiudicatario, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale in oggetto, riguardi esclusivamente il personale dipendente del fornitore uscente dedicato specificatamente all'esecuzione del precedente contratto e limitatamente alla durata del nuovo contratto;

b) nel Capitolato Tecnico al par. 2.1 è specificato che *“[...] ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale inerente la stabilità occupazionale, l'Amministrazione dovrà altresì comunicare al Fornitore – inserendoli nella Richiesta Preliminare di Fornitura – l'elenco e i dati relativi al personale del fornitore uscente eventualmente riassorbibile,*

*soggetto all'applicazione della clausola sociale di cui al par. 9 del Capitolato d'Oneri". Si chiede di confermare che nel caso in cui il fornitore aggiudicatario disponga già di personale idoneo e sufficiente ad erogare i servizi richiesti non è assoggettato all'onere di assumere il personale del fornitore uscente eventualmente riassorbibile;*

c) si chiede di confermare che nella richiesta di assorbimento del personale del fornitore uscente, l'Amministrazione contraente dovrà dare esplicita evidenza della disponibilità del fornitore uscente a cedere le risorse richieste e della disponibilità delle risorse ad accettare il trasferimento al fornitore subentrante.

#### **Risposta**

Per quanto concerne il quesito *sub a)*, alla luce di quanto illustrato dall'ANAC nelle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" si evidenzia anzitutto la necessità di verificare – a livello di appalto specifico – se il nuovo contratto sia oggettivamente assimilabile a quello in essere; inoltre, si ritiene che il riassorbimento del personale sia imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. La determinazione, in concreto, delle condizioni contrattuali alle quali avverrà l'assorbimento è demandata al confronto tra le parti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti di lavoro.

Per quanto concerne il quesito *sub b)*, si veda la risposta al chiarimento n. 48.

Per quanto concerne il quesito *sub c)* si osserva che la disciplina di gara prevede espressamente che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore "*l'elenco e i dati relativi al personale del fornitore uscente eventualmente riassorbibile*"; sarà poi onere del Fornitore verificare la disponibilità dei lavoratori in questione e formalizzare le proposte contrattuali.

#### **76) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE- B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

DOMANDA: si chiede di confermare che la gara in oggetto non rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC).

#### **Risposta**

Si conferma, la clausola sociale menzionata costituisce applicazione dell'art. 57, comma 1, del Codice.

#### **77) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE- B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

DOMANDA: alla luce di quanto previsto all'art. 9 del Bando Tipo n. 1- 2023 pubblicato da ANAC di cui alla delibera 309 del 27 giugno 2023, si chiede di confermare che la clausola di cui al punto B) non sia applicata alla procedura in oggetto, non ricorrendo né la condizione di procedura riservata né di procedura afferente contratti PNRR/PNC.

#### **Risposta**

Non si conferma, si veda la risposta al quesito n. 76.

### **78) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE- A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

DOMANDA: con riferimento all'onere, previsto nella clausola sociale di cui al punto a) del par. 9 in capo al concorrente aggiudicatario, di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, si chiede di avere evidenza di tutte le tipologie di contratto applicate al personale del fornitore uscente. La richiesta è motivata da fatto che esistono contratti che già prevedono obbligatoriamente l'assunzione da parte del fornitore aggiudicatario del personale alle dipendenze del fornitore uscente (ad es: CCNL Cooperative Sociali – Art. 37 – Cambi di gestione), indipendentemente dal sussistere dei presupposti previsti dalla lex specialis.

#### **Risposta**

I dati richiesti non sono nella disponibilità della Consip S.p.A. atteso che ciascuno dei 5 lotti della presente iniziativa, così come della edizione precedente, ha ad oggetto un Accordo Quadro, ovvero un "contratto aperto", tale per cui gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro saranno chiamati ad eseguire i contratti di fornitura che verranno emessi dalle singole amministrazioni aderenti a seguito dell'affidamento di appalti specifici.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che la clausola sociale opera con riferimento ai singoli contratti esecutivi e che, come previsto al par. 25 del Capitolato d'oneri, *"L'Amministrazione e il Fornitore ... ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, dovranno procedere come indicato al precedente paragrafo 9"*.

### **79) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE- A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

DOMANDA: si chiede di confermare che in caso di applicazione della clausola sociale di cui al punto A) vada valutata, in fase di Appalto Specifico, l'equivalenza tra il contratto applicato al personale operante alle dipendenze del fornitore uscente e il contratto K411 (contratto di riferimento per la gara in oggetto come indicato nel Capitolato d'oneri al par. 3); ciò in coerenza con quanto previsto dalla lex specialis in tema di partecipazione ed esecuzione che risulta circoscritta alle sole aziende con contratto K411 o equivalente.

#### **Risposta**

Non si conferma. Come previsto al par. 23 del Capitolato d'oneri, ove il concorrente abbia indicato in offerta economica un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante la verifica di equivalenza - laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta – verrà espletata in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Si rappresenta inoltre che la clausola sociale del par. 9, lettera a), del Capitolato d'oneri prevede che l'aggiudicatario debba garantire ai lavoratori assorbiti *"le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3"* (o le tutele equivalenti nei termini di cui sopra).

### **80) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE- B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

DOMANDA: Nel Capitolato d'oneri è richiesto l'impegno da parte del concorrente, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, ad assumere, entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura, una quota pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile, una quota pari ad almeno il 10% dedicata all'occupazione femminile e una quota pari ad almeno il 5% dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate. A tale riguardo si chiede di

- a) confermare che le percentuali di cui sopra si applicano alle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura;
- b) confermare che le quote dedicate all'occupazione giovanile, femminile e di persone svantaggiate sono sovrapponibili: ad esempio, su un totale di 100 assunzioni necessarie, se 10 di queste assunzioni sono tutte donne di età inferiore a 36 anni e 5 di queste donne sono anche persone svantaggiate, è ritenuto assolto l'onere riguardante sia la quota di giovani che di donne che di persone svantaggiate con le suddette 10 risorse.

#### **Risposta**

In merito al quesito *sub lett. a)*, si rappresenta quanto di seguito. Le percentuali della clausola sociale di cui al par. 9, lettera b), del Capitolato d'oneri si riferiscono alle assunzioni che – in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro – il Fornitore deve effettuare entro il termine dell'ultimo contratto esecutivo derivante da appalto specifico. Si rammenta al riguardo la previsione di cui all'art. 7, comma 17, dello schema di Accordo quadro: *"Il Fornitore è tenuto, entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura, ad inviare a Consip una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, con cui si attesti l'adempimento agli impegni assunti in sede di partecipazione rispetto alla clausola per le pari opportunità generazionali, di genere e inclusività di cui all'art. 57, comma 1 del Codice richiamata all'art. 31 comma 5 del presente Accordo quadro, o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti"*.

In merito al quesito *sub lett. b)*, si conferma.

#### **81) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 16 – Offerta Economica

DOMANDA: il Concorrente deve allegare nella sezione della Busta Economica, nel caso in cui il CCNL applicato sia diverso da quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, codice univoco n. K411:

- a) la dichiarazione di equivalenza delle tutele economico e normative che adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto e la relativa documentazione probatoria, oppure, in alternativa,
- b) una dichiarazione con cui attesta che applicherà ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL sopra indicato.

Si chiede di confermare che il Concorrente che applica il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, codice univoco n. K411, non dovrà allegare alcuna dichiarazione nella Busta Economica relativa alle tutele economiche e normative adottate nei confronti dei propri dipendenti e dei propri subappaltatori, tenuto conto che il CCNL K411 già prevede all'art. 53 Appalti, apposite clausole tese alla salvaguardia delle tutele dei subappaltatori.

#### **Risposta**

Si conferma che il concorrente che indichi in offerta economica di applicare il CCNL del par. 3 del Capitolato d'oneri non è chiamato a produrre le dichiarazioni aggiuntive previste dal par. 16.

Quanto ai subappaltatori il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, assume l'impegno sancito dalla clausola sociale del par. 9, lettera a), del Capitolato d'oneri (*"L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto"*). In caso di aggiudicazione e specificatamente in sede di esecuzione, si verificherà l'effettività degli impegni assunti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del Codice.

## **82) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 16 – Offerta Economica

DOMANDA: il Concorrente deve allegare nella sezione della Busta Economica, oltre all'offerta economica generata dal Sistema - nel caso in cui il CCNL applicato sia diverso da quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, codice univoco n. K411:

- a) la dichiarazione di equivalenza delle tutele economico e normative che adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto e la relativa documentazione probatoria, oppure, in alternativa,
- b) una dichiarazione con cui attesta che applicherà ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL sopra indicato.

In merito al punto a) si chiede di chiarire quali siano gli elementi del CCNL applicato dall'OE sulla base dei quali sarà valutata l'equivalenza rispetto al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione - codice univoco n. K411, e sulla base di quali criteri tali elementi saranno considerati equivalenti o meno.

In merito al punto b), premesso che l'OE concorrente può impegnarsi ad applicare ai propri dipendenti le stesse tutele economiche e normative del CCNL K411, si chiede di confermare che, rispetto ai lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto, la dichiarazione resa dal Concorrente è da intendersi come impegno ad utilizzare come subappaltatori aziende che dichiareranno di assumere gli stessi obblighi nei confronti del proprio personale impiegato nelle attività affidate dall'OE Concorrente ed oggetto della presente procedura di gara. In alternativa si chiede di fornire il testo della dichiarazione che l'OE dovrà sottoscrivere, tenuto conto del diverso rapporto che intercorre tra l'OE concorrente e i propri dipendenti rispetto a quello che può intercorrere con i dipendenti di un'altra azienda legata all'OE concorrente da un contratto di subappalto.

## **Risposta**

Con riferimento al punto *sub a)*, si prenda visione della risposta al chiarimento n. 60.

Con riferimento al punto *sub b)*, al concorrente è richiesto di assumere l'impegno sancito dalla clausola sociale del par. 9, lettera a), del Capitolato d'oneri (*"L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto"*). In caso di aggiudicazione e specificatamente in sede di esecuzione, si verificherà l'effettività degli impegni assunti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del Codice.

## **83) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 7 – AVVALIMENTO

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica



DOMANDA: si chiede di confermare che è consentito ricorrere all'avvalimento per soddisfare il criterio di valutazione dell'offerta tecnica ID 27 relativo al possesso della certificazione parità di genere UNI PdR 125:2022.

**Risposta**

Si ritiene in via di principio ammissibile l'avvalimento premiale della certificazione sulla parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 del Codice.

Si precisa, al contempo, che nel contratto di avvalimento, come peraltro affermato dalla giurisprudenza formatasi in tema di avvalimento delle certificazioni di qualità, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima. Trattasi infatti di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito "inscindibile" nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso (a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). A tal fine, inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà avere un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'Accordo Quadro.

Si precisa infine che, tenuto conto delle indicazioni relative a RTI e consorzi di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri in corrispondenza del criterio 27, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, in caso di avvalimento della certificazione tra componenti del medesimo RTI o consorzio, la stessa sarà conteggiata una volta sola in capo alla sola impresa ausiliata.

**84) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

DOMANDA: si chiede di confermare che la garanzia provvisoria non debba essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto autorizzato (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'operatore economico risulti aggiudicatario.

**Risposta**

La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; la dichiarazione di impegno in questione non è tuttavia richiesta dalla *lex specialis* coerentemente con la formulazione dell'art. 106 del Codice.

**85) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 14 – Documentazione Amministrativa

DOMANDA: in conformità a quanto indicato nella *"Nota illustrativa Bando tipo n. 1/2023 - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"* emessa da ANAC, ove si afferma che *"nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda"*, si chiede di:

a) confermare che qualora un concorrente ricorra ad una ausiliaria solo per l'avvalimento premiale il contratto di avvalimento e la dichiarazione di avvalimento dell'ausiliaria vanno inseriti entrambi nella Busta Tecnica. In caso contrario si chiede di indicare ove andranno inseriti tali documenti;

b) chiarire, sempre nel caso di avvalimento premiale, in quale busta andranno inseriti il DGUE e il PassOE dell'ausiliaria.

**Risposta**

Si veda la risposta al chiarimento n. 59.

**86) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) | Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

TESTO: *“Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che qualora il Concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà necessariamente indicare nell'apposita sezione del DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, ma non dovrà necessariamente indicare in tale documento anche la relativa quota percentuale.

**Risposta**

Si ribadisce la previsione del par. 14.2 del Capitolato d'oneri: *“Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato. Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale”.*

**87) Domanda**

DOCUMENTO: Allegato 2-Documento di gara unico europeo (DGUE) - Parte II Sez. B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - "Eventuali rappresentanti e gli altri soggetti dell'operatore economico elencati all'articolo 94, co 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

TESTO: *“[...] Ai sensi della Circolare MIT n. 6212 del 30 giugno 2023 la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3, del Codice e che nel caso il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che i dati di tutti i soggetti indicati nella nota sopra citata possano essere riportati in un documento allegato al DGUE stesso e ivi richiamato.

**Risposta**

La sezione pertinente è la parte II, sez. B, del DGUE, denominata “INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO”; dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale. Ad ogni modo è possibile inserire i dati in questione anche in un documento allegato al DGUE.

**88) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) | Parte IV – Criteri di selezione - C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 100 , comma 1, lettera c)

DOMANDA: dal momento che la sezione del DGUE in oggetto riguarda la capacità tecnica e professionale, si chiede di chiarire quali valori devono essere indicati alle voci “Valore complessivo” e “Valore specifico” della sezione relativa agli appalti di servizi Referenza punti b) e d).

**Risposta**

Nel DGUE devono essere inserite le informazioni che caratterizzano il requisito di capacità tecnica e professionale per come declinato al par. 6.3 del Capitolato d’oneri.

**89) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri par. 14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) | Parte IV – Criteri di selezione

TESTO: *“Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando: [...] - la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica – professionale di cui al paragrafo 6.3 del presente Capitolato d’Oneri.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che ai fini della dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 del Capitolato d’Oneri, sia sufficiente dichiarare nella sezione C del DGUE che “l’operatore economico ha eseguito, nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente procedura, contratti che comprendono almeno tre delle seguenti prestazioni:

- i. servizio di gestione di una centrale telefonica con almeno 300 derivati
- ii. servizio di gestione di almeno 300 PdL
- iii. servizio di gestione di una rete locale con almeno 20 apparati attivi
- iv. servizio di gestione di almeno 25 server e/o apparati di sicurezza”.

rimandando alla fase di comprova la fornitura delle informazioni di dettaglio sulle referenze indicate.

**Risposta**

Nel DGUE devono essere inserite le informazioni che caratterizzano il requisito di capacità tecnica e professionale per come declinato al par. 6.3 del Capitolato d’oneri.

**90) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d’Oneri par. 16 – Offerta Economica – punto c) pag. 48

TESTO: *“[...] Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all’Allegato n. 16. Le suddette motivazioni andranno inserite a Sistema nella busta denominata “Economica”. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che, in caso di ribasso dei costi della manodopera, il mancato inserimento dell’Allegato 16 nella Busta Economica non determina l’esclusione del Concorrente. In questo caso le motivazioni potranno infatti essere fornite dal Concorrente a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, successivamente alla presentazione dell’offerta.

**Risposta**

Si ribadisce quanto previsto al par. 16, lettera c), del Capitolato d’oneri: *“Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all’Allegato n. 16. Le suddette motivazioni andranno inserite a Sistema nella busta denominata “Economica”. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante”.*

### 91) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 16 – Offerta Economica

TESTO: *“L’offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; [...] Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo complessivo a base d’asta o le basi d’asta unitarie indicate al paragrafo 3 del presente Capitolato d’Oneri”.*

DOMANDA: si fa presente che il Prezzo complessivo offerto che si ottiene inserendo a Sistema i prezzi unitari a base d’asta indicati al par. 3 è superiore alla base d’asta complessiva di ciascun lotto come indicata al par. 3. Ad esempio, per il Lotto 1 il Prezzo complessivo offerto - calcolato dal Sistema inserendo i prezzi unitari a base d’asta risulta essere 438.189.982,85 euro, a fronte di una base d’asta complessiva di 438.189.982,00 euro. Per tale motivo il Sistema riporta il seguente messaggio di errore, impedendo la sottomissione dell’offerta *“Attenzione, il prezzo complessivo offerto supera la base d’asta”.*

Si chiede pertanto di chiarire se il Sistema dovrà essere aggiornato per consentire l’inserimento dei valori unitari a base d’asta oppure se il Concorrente non potrà presentare un’offerta con l’inserimento dei valori unitari a base d’asta.

#### Risposta

Si ribadisce quanto riportato nella documentazione di gara e la configurazione del Sistema.

### 92) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 23.2 Garanzia definitiva

TESTO: *“Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: [...] Una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni che aderiscono all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 1,5% del 70% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro indicato nella tabella del par. 3. In caso di un solo aggiudicatario, la suddetta garanzia dovrà essere pari al 1,5% del suddetto importo.”*

DOMANDA: si chiede di confermare che l’importo su cui applicare le percentuali per il calcolo della garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni Contraenti è il valore a base d’asta riportato nella Tabella 1 a pag. 9 del par. 3 del Capitolato d’Oneri

#### Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 22.

### 93) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 10 – Foglio di calcolo riduzioni garanzia provvisoria e definitiva

DOMANDA: con riferimento alla risposta fornita al quesito precedente, si chiede di confermare che, nell’ipotesi che ci sia più di un aggiudicatario, l’importo da indicare, ad esempio per il Lotto 1, alla cella E20 del foglio di calcolo *“GARANZIE AQ – LOTTO 1”* in corrispondenza della voce *“Importo di riferimento per il calcolo delle garanzie definitive”* è il 70% di 438.189.982 € (pari a 306.732.987,40 €)

#### Risposta

Si conferma.

### 94) Domanda

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 23.2 Garanzia definitiva

DOCUMENTO: Allegato 10 – Foglio di calcolo riduzioni garanzia provvisoria e definitiva

DOMANDA: si chiede di confermare che sia per la garanzia definitiva a favore di Consip che per la garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni Contraenti è possibile applicare le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri. Pertanto, il calcolo riportato nell'Allegato 10 a riga 23 ("Importo finale garanzia definitiva in favore di Consip") è da intendersi un refuso che non tiene conto delle eventuali riduzioni di cui sopra.

**Risposta**

Si conferma che sia per la garanzia definitiva a favore di Consip che per la garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni Contraenti è possibile applicare le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice. In merito al calcolo dell'Allegato 10 a riga 23, si ribadisce che viene riportato unicamente l'importo della garanzia definitiva in favore di Consip ante applicazione delle riduzioni ex art. 106 comma 8.

**95) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par. 26. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALL'APPALTO SPECIFICO

DOCUMENTO: ALLEGATO 12 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DOMANDA: si chiede di confermare che, per le coperture assicurative eventualmente richieste dalle Amministrazioni Contraenti in fase di Appalto Specifico, qualora l'appalto stesso prevedesse l'esecuzione delle prestazioni da parte di più soggetti facenti parte di un RTI aggiudicatario, ciascun componente del RTI potrà utilizzare, laddove disponibili, le proprie polizze assicurative in corso a condizione che rispettino le coperture previste nell'Allegato 12, senza che sia necessario produrre una nuova polizza che abbia come assicurato l'RTI aggiudicatario o aggiornare le polizze esistenti al fine di ricomprendere tutte le società del Raggruppamento tra gli assicurati.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 20.

**96) Domanda**

DOCUMENTO: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI – Punto i)

TESTO: *"Contratto di fornitura/Contratto attuativo: il Contratto che si perfeziona a seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura da parte del Fornitore individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, quale affidatario dell'appalto specifico sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel par. 25 del Capitolato d'oneri."*

DOCUMENTO: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI Comma 11

TESTO: *I singoli Contratti di fornitura si perfezionano il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura.*

DOCUMENTO: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E PRINCIPI GENERALI Comma 4

TESTO: *"Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano"*

*decorso il termine di 4 giorni solari dalla ricezione dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione e basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati."*

DOMANDA: si chiede di confermare che il termine entro cui si perfeziona il Contratto Attuativo è 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di Fornitura come indicato negli articoli 1 e 6, pertanto il termine 4 giorni "solari" di cui all'art. 3 comma 4 è da considerarsi un refuso.

**Risposta**

Si conferma.

**97) Domanda**

DOCUMENTO: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI Comma 8

TESTO: *"Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto. Inoltre il Fornitore, entro il predetto termine, è altresì tenuto a verificare se l'importo dell'Ordine di Fornitura comporti il superamento delle quote e delle soglie di cui al comma 7.b dell'art. 3; il Fornitore è tenuto a non accettare l'ordinativo che comporti il suddetto superamento."*

DOCUMENTO: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI Comma 9

TESTO: *"Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate."*

DOMANDA: si chiede di confermare che il termine di cui ai citati commi 8 e 9 è 4 giorni lavorativi e non solari.

**Risposta**

Si conferma.

**98) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par. 10.3. Profili Professionali

DOMANDA: si chiede conferma che le competenze ed esperienze indicate per i profili professionali da utilizzare nell'erogazione dei servizi (Sistemista senior - Sistemista junior, Tecnico Manutentore Hardware) sono da intendersi come requisiti che complessivamente coprono i diversi ambiti tecnologici e le prestazioni richieste e pertanto possono essere parzialmente posseduti dalla singola persona e distribuiti su più persone a seconda dell'ambito di competenza.

**Risposta**

Si conferma per le competenze ed esperienze indicate nelle tabelle di cui al par. 10.3 del Capitolato tecnico.

**99) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par. 12.2.1. SLA per Amministrazione Contraente – SLA 25 - Tempo di attesa per il Contact center informativo

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par. 12.2.2. SLA per Amministrazione Aggiudicatrice –SLA05\_AG - Tempo di attesa per il contact center per richieste di tipo informativo

DOMANDA: con riferimento allo SLA 25 presente nella Tabella 2 – SLA per Amministrazione Contraente, si chiede di confermare

- a) che la formula riportata nella colonna Formula di calcolo “SLA23 =  $K1/K2*100$ ” è da intendersi come “SLA25 =  $K1/K2*100$ ”
- b) che nella suddetta formula il parametro K1 misura il numero di chiamate risposte entro i 120 secondi nell’ambito della finestra di erogazione del servizio con operatore dello specifico Contact Center relative alla specifica Amministrazione contraente, a differenza del parametro K1 presente nell’analogia formula presente nella Tabella 3 - SLA Amministrazione Aggiudicatrice del par. 12.2.2 in corrispondenza dello SLA05\_AG, che misura invece il numero chiamate risposte entro i 120 secondi nell’ambito della finestra di erogazione del servizio con operatore dello specifico Contact Center relative a tutte le Amministrazioni contraenti.

**Risposta**

Si confermano entrambi i punti.

**100) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico par. 12.2.2. SLA per Amministrazione Aggiudicatrice

DOMANDA: con riferimento alle formule di calcolo riportate nella Tabella 3 - SLA Amministrazione Aggiudicatrice, si chiede di confermare che:

- in corrispondenza dello SLA02\_AG la formula “SLA03\_AG = K1-K2” è da intendersi come “SLA02\_AG = K1-K2”
- in corrispondenza dello SLA03\_AG la formula “SLA04\_AG = K1-K2” è da intendersi come “SLA03\_AG = K1-K2”
- in corrispondenza dello SLA04\_AG la formula “SLA05\_AG = K1-K2” è da intendersi come “SLA04\_AG = K1-K2”
- in corrispondenza dello SLA05\_AG la formula “SLA06\_AG = K1-K2” è da intendersi come “SLA05\_AG = K1-K2”
- in corrispondenza dello SLA06\_AG la formula “SLA01\_AG = K1-K2” è da intendersi come “SLA06\_AG = K1-K2”

**Risposta**

Si conferma.

**101) Domanda**

DOCUMENTO: Allegato 1 – Domanda di Partecipazione - 7. Assunzione di ulteriori impegni

DOMANDA: si chiede di chiarire quali siano i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ai sensi dell’articolo 113, comma 2 del Codice, che il Concorrente deve dichiarare di accettare in caso di aggiudicazione.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 57.

**102) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d’oneri Par. 15. OFFERTA TECNICA

DOCUMENTO: Capitolato d’oneri Par.17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

DOMANDA: si chiede di confermare che i certificati ISO 20000 (criterio di valutazione ID 24) e i certificati ISO/IEC 27001 (criterio di valutazione ID 25), non devono essere obbligatoriamente allegati alla documentazione presentata in fase di gara né inseriti nel FVOE, anche se offerti nei rispettivi criteri di valutazione, a differenza dei certificati UNI/PDR 125 che

devono invece essere inseriti obbligatoriamente nella Busta Tecnica laddove dichiarato il possesso della certificazione in corrispondenza del criterio ID 27.

**Risposta**

Si conferma.

**103) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato d'oneri Par. 15. OFFERTA TECNICA

DOCUMENTO: Capitolato d'oneri Par.17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

DOMANDA: si chiede di confermare che i certificati ISO 20000 (criterio di valutazione ID 24) e i certificati ISO/IEC 27001 (criterio di valutazione ID 25), qualora offerti nei rispettivi criteri di valutazione, dovranno essere forniti dall'aggiudicatario in fase di stipula.

**Risposta**

La stazione appaltante si riserva di chiedere i suddetti certificati in sede di stipula dell'Accordo Quadro.

**104) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Cap 9, pag. 54

TESTO: *"Qualora, nell'esecuzione del contratto, vengano usati prodotti cloud, ai fini del loro impiego il prodotto deve essere preventivamente qualificato ai sensi della normativa vigente adottata dall'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN) in ragione della natura del dato trattato. La qualificazione dovrà essere mantenuta per tutta l'esecuzione del contratto."*

DOMANDA: Si chiede di confermare che la qualifica ai sensi della normativa vigente adottata dall'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN) debba essere posseduta dal prodotto cloud utilizzato a partire dall'esecuzione del Contratto attuativo e non alla data di presentazione dell'offerta tecnica.

**Risposta**

Si conferma.

**105) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Cap 9, pag. 54

TESTO: *"Si specifica, inoltre, che il collegamento con i sistemi dell'Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione dovrà avvenire solo dal Centro Servizi del Fornitore, il quale rappresenta l'interfaccia unica verso l'Amministrazione, secondo quanto indicato nel par. 4 del Capitolato tecnico. Ai fini dell'ottenimento del punteggio tecnico relativo al criterio di valutazione ID 25 è necessario almeno che la certificazione ISO/IEC 27001 faccia riferimento al/i Centro/i Servizi del Fornitore dal/i quale/i dovrà/anno avvenire il/i collegamento/i con i sistemi dell'Amministrazione e presso il/i quale/i dovrà/anno essere prestate le attività di gestione come previste al citato par. 4 del Capitolato tecnico."*

DOMANDA:

Si chiede di confermare che "il collegamento con i sistemi dell'Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione" è riferito al collegamento utilizzato dagli operatori IT per eseguire le attività di gestione dal Centro Servizi.

**Risposta**



Si ribadisce che con l'espressione "il collegamento con i sistemi dell'Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione" si intende il/i collegamento/i tra il/i Centro/i Servizi del Fornitore presso il/i quale/i dovrà/anno essere prestate le attività di gestione previste al par. 4 del Capitolato tecnico e i sistemi dell'Amministrazione.

#### **106) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Cap 9, pag. 54; Par. 3.6 pag. 19

TESTO:

*"Qualora, nell'esecuzione del contratto, vengano usati prodotti cloud, ai fini del loro impiego il prodotto deve essere preventivamente qualificato ai sensi della normativa vigente adottata dall'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN) in ragione della natura del dato trattato. La qualificazione dovrà essere mantenuta per tutta l'esecuzione del contratto. Si specifica, inoltre, che il collegamento con i sistemi dell'Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione dovrà avvenire solo dal Centro Servizi del Fornitore, il quale rappresenta l'interfaccia unica verso l'Amministrazione, secondo quanto indicato nel par. 4 del Capitolato tecnico. Ai fini dell'ottenimento del punteggio tecnico relativo al criterio di valutazione ID 25 è necessario almeno che la certificazione ISO/IEC 27001 faccia riferimento al/i Centro/i Servizi del Fornitore dal/i quale/i dovrà/anno avvenire il/i collegamento/i con i sistemi dell'Amministrazione e presso il/i quale/i dovrà/anno essere prestate le attività di gestione come previste al citato par. 4 del Capitolato tecnico."*

DOMANDA:

In riferimento alla possibilità di utilizzare prodotti di gestione cloud, purché qualificati ai sensi della normativa vigente adottata dall'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN), si chiede di confermare che, nel caso di attività automatizzate (preventivamente autorizzate dalla PA e pianificate dall'operatore della CR) e quindi eseguite direttamente dallo strumento di gestione in SaaS sui sistemi dell'Amministrazione, sia consentito che il collegamento di gestione avvenga direttamente tra il cloud che ospita il prodotto SaaS e i sistemi dell'Amministrazione in considerazione del fatto che la qualifica ACN garantisce il rispetto dei criteri di sicurezza necessari.

**Risposta**

Si ribadisce quanto indicato al par. 9 del Capitolato tecnico: *"Si specifica, inoltre, che il collegamento con i sistemi dell'Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione dovrà avvenire solo dal Centro Servizi del Fornitore, il quale rappresenta l'interfaccia unica verso l'Amministrazione, secondo quanto indicato nel par. 4 del Capitolato tecnico"*; ad ogni buon conto si ritiene che quanto indicato nella domanda possa essere realizzato purché preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

#### **107) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Cap 9, pag. 54; Par. 3.6 pag. 19

TESTO1:

*"Qualora, nell'esecuzione del contratto, vengano usati prodotti cloud, ai fini del loro impiego il prodotto deve essere preventivamente qualificato ai sensi della normativa vigente adottata dall'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN) in ragione della natura del dato trattato. La qualificazione dovrà essere mantenuta per tutta l'esecuzione del contratto. Si specifica, inoltre, che il collegamento con i sistemi dell'Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione dovrà avvenire solo dal Centro Servizi del Fornitore, il quale rappresenta l'interfaccia unica verso l'Amministrazione, secondo quanto indicato nel par. 4 del Capitolato tecnico. Ai fini dell'ottenimento del punteggio tecnico relativo al criterio di valutazione ID 25 è necessario almeno che la certificazione ISO/IEC 27001 faccia riferimento al/i Centro/i Servizi del*

*Fornitore dal/i quale/i dovrà/anno avvenire il/i collegamento/i con i sistemi dell'Amministrazione e presso il/i quale/i dovrà/anno essere prestate le attività di gestione come previste al citato par. 4 del Capitolato tecnico.”;*

TESTO2:

*“Nel caso di server virtuali in cloud, l'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore gli strumenti di gestione del cloud resi disponibili dal provider con cui l'Amministrazione ha contrattualizzato il servizio di server virtuali in cloud.”*

DOMANDA:

Si chiede di confermare che la richiesta del Capitolato (cfr. Testo1) faccia esclusivamente riferimento al posizionamento degli operatori IT indipendentemente da dove siano collocati gli strumenti ed i sistemi proposti per l'automazione dei processi di gestione, in considerazione del fatto che la qualifica ACN garantisce il rispetto dei criteri di sicurezza necessari. Inoltre, ad avvalorare questa interpretazione di cui si chiede conferma, si fa presente che ci saranno casi d'uso in cui sarà l'Amministrazione stessa che metterà a disposizione dell'Aggiudicatario strumenti di gestione in cloud resi disponibili dal provider con cui ha contrattualizzato i servizi di server virtuali in cloud. (cfr. Testo2)

#### **Risposta**

In merito al quesito sul testo 1 si veda la risposta alla domanda n.106. Circa il quesito sul testo 2, laddove gli strumenti in cloud siano messi a disposizione dall'Amministrazione saranno concordate con essa le modalità di collegamento ed accesso agli stessi.

#### **108) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 10.2, pag. 56

TESTO:

*“In particolare, rispetto al criterio numero 26 (Numero di sedi) è attribuito un coefficiente pari a 1 al verificarsi delle seguenti condizioni per ciascun lotto, in alternativa il coefficiente attribuito è pari a 0:*

- *per il Lotto 1:*
  - o *almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;*
  - o *almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna;*
  - o *almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia;*
- *per il Lotto 2 almeno 2 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto;*
- *per il Lotto 3 almeno 2 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto;*
- *per il Lotto 4 almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto;*
- *per il Lotto 5 almeno 4 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto.”*

DOMANDA:

Si chiede di confermare che le sedi dichiarate per il Lotto 1 non possano coincidere con quelle dichiarate per i Lotti 2, 3, 4, 5.

#### **Risposta**

Non si conferma.

#### **109) Domanda**

DOCUMENTO: Offerta Tecnica, pag. 2

TESTO:

*“Si precisa che:*

*[...]*

*(ii) nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.”*

**DOMANDA:**

Si chiede di confermare che nel numero di pagine totale stabilito per la Relazione Tecnica non sono comprese quelle dei capitoli “Premessa” e “Presentazione e descrizione offerente” in quanto entrambi non sono oggetto di punteggio tecnico discrezionale.

**Risposta**

Non si conferma.

### **110) Domanda**

Domanda n. 48.

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Cap. 4 pag. 21

TESTO: *“Nei successivi sotto-paragrafi sono definite una serie di attività, specifiche per ogni ambito tecnologico, che rientrano tutte tra gli “interventi di gestione a richiesta”. Tali interventi di gestione saranno effettuati dal Fornitore a fronte di:*

*...omissis...;*

*2. richieste di intervento trasmesse dal service desk, che non abbiamo trovato soluzione nel service desk stesso, e formulate a seguito di richiesta da parte degli utenti abilitati al service desk (par. 8) e titolati, in base alle policy definite nel Piano di Esecuzione dei Servizi (par. 11.1), alla richiesta dell'intervento di gestione in oggetto.*

DOMANDA: Si chiede di confermare che, relativamente al punto 2 citato nel Testo, gli utenti abilitati all'apertura delle richieste al Service Desk saranno tutti e soli quelli richiesti dalla Amministrazione ed inseriti nel Piano di Esecuzione dei Servizi (PES).

**Risposta**

In riferimento agli “interventi di gestione a richiesta” si conferma quanto riportato nella domanda.

### **111) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico doc, Par. 4.3 – Gestione Apparati di sicurezza, pag. 28

TESTO: *“è escluso il servizio di aggiornamento delle sottoscrizioni, firme e signature, regole, DB di vulnerabilità, servizi SOC e similari. Si precisa che l'esclusione del servizio di aggiornamento delle licenze è relativo alla sola eventuale necessità di pagamento delle licenze stesse, che rimane in capo all'Amministrazione.”*

DOMANDA: Si chiede di confermare che, come indicato nel testo citato, sono esclusi i servizi SOC, prevedendo il presente Accordo Quadro la mera gestione sistemistica degli apparati di sicurezza.

**Risposta**

I servizi SOC sono esclusi dall'oggetto dell'Accordo Quadro.

### **112) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico doc, Par. 4.4.1, pag. 32

TESTO: *“Tutte le attività relative alla singola PdL vengono considerate come un singolo intervento e contribuiscono a decrementare di un’unità il pacchetto acquistato.*

*Nel caso di modifiche di tipo “massivo” (che coinvolgano almeno 50 PdL) viene sviluppato un piano specifico, che va concordato con l’Amministrazione.”*

DOMANDA: Si chiede conferma che il caso di modifiche di tipo “massivo” indicato nel testo comporti la richiesta da parte dell’Amministrazione di 10 pacchetti IMAC da 5 interventi considerando, come indicato, che per ciascun intervento su una PdL, contribuisce a decrementare il pacchetto di un’unità.

**Risposta**

Si conferma.

**113) Domanda**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico doc, Par. 3.1, pag. 17; Par. 3.2, pag. 17;

TESTO1: *“\* le batterie e gli accumulatori a fine vita ed in caso di esaurimento dovuto all’utilizzo, saranno oggetto solo del servizio di gestione e non potranno essere oggetto del servizio di manutenzione”;*

TESTO2: *“\* I concentratori VPN, gli alimentatori o UPS, batterie e accumulatori e i sistemi di monitoraggio della rete saranno oggetto solo del servizio di gestione e non potranno essere oggetto del servizio di manutenzione”.*

DOMANDA: relativamente alle batterie e gli accumulatori dei Sistemi Telefonici (Cfr. TESTO1), si chiede di confermare che non potranno essere oggetto del servizio di manutenzione anche se non si trovano a fine vita, come del resto indicato per batterie ed accumulatori elencati nel paragrafo 3.2 “Rete Locale” (cfr. TESTO2)

**Risposta**

Non si conferma e si ribadisce quanto previsto ai par. 3.1 e 3.2 del Capitolato tecnico.

**114) Domanda**

DOCUMENTO: ID2648 - Gara AQ SGM ed.2 - Capitolato tecnico - Appendice B

DOMANDA:

Al fine di disegnare e dimensionare opportunamente il servizio di Service Desk si chiede evidenza delle seguenti informazioni relative al servizio stesso, di maggiore dettaglio rispetto a quanto riportato all’interno dell’Appendice B:

- numero totale di contatti annui;
- periodo di riferimento per i ticket indicati in appendice B;
- incidenza percentuale del singolo canale di contatto;
- distribuzione dei contatti per giorno della settimana e fascia oraria;
- Tempo medio di gestione dei contatti telefonici.

**Risposta**

Si rimanda all’Allegato A ai presenti chiarimenti. In merito alla richiesta circa il periodo di riferimento per i ticket indicati in appendice B, si veda il file “Capitolato tecnico - Appendice B\_chiarimenti.xlsx” nel quale, stante l’informazione della durata del contratto, è stata indicata l’informazione circa la data di accettazione dell’ordine.

**115) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 32.

"Frase di riferimento: In caso di partecipazione a più lotti il concorrente può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare."

Domanda: Si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI è sufficiente che la garanzia provvisoria e, in caso di aggiudicazione la definitiva, copra il valore richiesto, indipendentemente dalle quote di partecipazione al RTI

**Risposta**

Si conferma. Per la garanzia provvisoria si rinvia inoltre a quanto previsto al par. 10 del Capitolato d'oneri, secondo cui essa deve *"essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo"*. Per la garanzia definitiva, si rinvia a quanto previsto al par. 23.1 del Capitolato d'oneri:

*"le garanzie definitive dovranno essere presentate:*

- *in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;*
- *in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso"*.

**116) Domanda**

Capitolato Tecnico Pagina 9.

Frase di riferimento: Nell'appendice B al capitolato tecnico si riporta il dettaglio degli ordinativi emessi nella precedente edizione dell'Accordo Quadro e nelle appendici C1 e C2 al capitolato tecnico si riportano i report con la consistenza degli asset gestiti e/o mantenuti rispettivamente dai due aggiudicatari della precedente edizione dell'Accordo Quadro.

"Domanda: Si chiede una tabella per decodificare ""Identificativo PA"" oltre che un elenco delle possibili sede per ciascun ""Identificativo PA""

Si chiede inoltre, come in risposta alle richieste di chiarimento della precedente edizione della gara, di distinguere la distribuzione degli asset anche per dislocazione geografica, specificando il comune."

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 61.

**117) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 64.

Frase di riferimento: Una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 1,5% del 70% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro indicato nella tabella del par. 3. In caso di un solo aggiudicatario, la suddetta garanzia dovrà essere pari al 1,5% del suddetto importo

Domanda: Considerata l'incertezza di assegnazione dei contratti specifici, si chiede se l'emissione della garanzia definitiva possa essere rilasciata solo a seguito dell'assegnazione al concorrente di ciascun Contratto Specifico.

**Risposta**

Non si conferma, si ribadisce quanto previsto dalla documentazione di gara secondo cui la garanzia in favore delle amministrazioni contraenti è unitaria e non relativa a ciascun contratto esecutivo.

**118) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Pagina 17.

"Frase di riferimento: 8. I predetti corrispettivi saranno fatturati come segue:

i. con riguardo ai servizi di gestione, manutenzione e presidio di cui, rispettivamente, ai paragrafi 4, 5 e 7 del Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale - intesa come il trimestre solare da calendario (1° trimestre gennaio - marzo, 2° trimestre aprile – giugno, etc) - fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 11.6 del Capitolato Tecnico;"

Domanda: Si chiede conferma che i canoni siano fatturati in anticipo rispetto al trimestre di riferimento.

**Risposta**

Non si conferma.

**119) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 31.

Frase di riferimento: Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Domanda: Si chiede conferma che così come correttamente espressa nel capitolato d'oneri, l'affermazione non sia riferita a ciascun Contratto Specifico, ma controllabile nel complesso delle attività svolte per l'Accordo Quadro.

**Risposta**

Si conferma.

**120) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 29.

"Frase di riferimento: 6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che sia risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora provi il possesso di un fatturato globale pari almeno alla somma degli importi richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti per i quali ha formulato la migliore offerta.

...

In difetto, i lotti saranno aggiudicati al concorrente in ordine decrescente di importo, fino al raggiungimento del valore complessivo di fatturato globale richiesto ed effettivamente posseduto dal concorrente, che sarà dunque escluso dalle graduatorie dei restanti lotti.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

...

Requisito di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso."

Domanda: Si chiede conferma che così come correttamente espressa nel capitolato d'oneri, in caso di partecipazione in RTI, le quote di esecuzione dei partner possono non tener conto del fatturato globale di ciascuna società senza comportare una riduzione di quanto acquisibile dal raggruppamento che possiede il requisito complessivo.

**Risposta**

Il quesito non è chiaro, si rinvia ad ogni buon conto alle risposte ai quesiti n. 72 e n. 73.

**121) Domanda**

Documento: ID2648 - Gara AQ SGM ed.2 - Capitolato d'oneri

Pagina 50

"Frase di riferimento: MEZZI, RISORSE E KNOW-HOW DERIVANTI DAL COINVOLGIMENTO DI PMI

Il criterio è volto a premiare il ricorso, da parte del concorrente, ad una o più PMI al fine di migliorare la qualità delle prestazioni da rendersi nell'ambito dell'appalto. La proposta dovrà pertanto contenere una descrizione: 1) della/delle PMI in questione e delle sue/loro principali caratteristiche; 2) dello specifico apporto della/delle PMI in termini di mezzi, risorse e know-how e delle modalità di coinvolgimento della/e stessa/e da parte del concorrente; 3) del valore aggiunto che verrà così concretamente apportato alle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto in termini di innovazione e/o efficienza e/o semplificazione."

Domanda: Si chiede conferma che il coinvolgimento della PMI possa essere individuato anche come subappalto. In caso contrario si chiede di dettagliare meglio il ruolo richiesto dalla PMI nel contesto di gara.

**Risposta**

Non si conferma, si veda la risposta ai quesiti n. 50 e 175.

**122) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 47

Frase di riferimento: Nel caso di ribasso del costo della manodopera: Allegato n. 16

Domanda: Si chiede di confermare nel caso in cui il costo della manodopera è uguale o maggiore del costo della manodopera indicata da codesta Stazione Appaltante non sia necessario presentare l'allegato 16. In caso contrario si chiede di precisare.

**Risposta**

Si conferma.

**123) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 32

Frase di riferimento: L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo dell'appalto

Domanda: In riferimento alla garanzia provvisoria si chiede che la stessa sia applicata all'importo complessivo della base d'asta (es. lotto 1 438.189.982€) e non al valore globale stimato (es. lotto 1 630.993.574€)

**Risposta**

Non si conferma.

**124) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 64.

"Frase di riferimento: 23.2 Garanzia definitiva

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:

1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a € 420.000.

...

## 2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti

Una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 1,5% del 70% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro indicato nella tabella del par. 3. In caso di un solo aggiudicatario, la suddetta garanzia dovrà essere pari al 1,5% del suddetto importo."

Domanda:

1. In caso di aggiudicazione a più soggetti dell'Accordo Quadro, quale sarà l'importo del Contratto Quadro per ogni aggiudicatario?
2. Considerato che l'Art. 117. (Garanzie definitive) del codice prevede che la garanzia definitiva sia rilasciata per garantire la PA sull'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, si richiede se il valore non debba essere funzione della quota che sarà assegnata?
3. Anche la fideiussione pari a 420.000€ sarà svincolata durante l'esecuzione?"

### **Risposta**

In relazione ad entrambe le cauzioni si ribadiscono le previsioni dettate dal par. 23.2 del Capitolato d'onori.

### **125) Domanda**

Capitolato d'onori Pagina 47.

Frase di riferimento: Punto 1. nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economico e normative che adotterà nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto e la relativa documentazione probatoria; Punto 2. in alternativa al precedente punto, nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3: una dichiarazione con cui attesta che applicherà ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato al precedente paragrafo 3.

Domanda: Si chiede conferma, visto l'alternativa indicata tra il punto 1 e punto 2, che è sufficiente una dichiarazione che attesti che la società o l'RTI (in caso di raggruppamento) applicherà ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato al precedente paragrafo 3.

### **Risposta**

Le due dichiarazioni richieste al par. 16 del Capitolato d'onori sono alternative tra loro: una si riferisce al caso in cui il concorrente che utilizzo un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante al par. 3 del Capitolato d'onori dichiara e dimostri l'“*equivalenza delle tutele economico e normative*”, l'altra al caso in cui egli attesti che “*applicherà ... le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato al precedente paragrafo 3*”.

Per l'ipotesi in cui il concorrente applichi il CCNL di cui al citato par. 3 si veda invece la risposta al quesito n. 81.

### **126) Domanda**

Capitolato d'onori Pagina 32

Frase di riferimento: A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

"Domanda: 1. In caso di RTI, si chiede di confermare la possibilità, in caso di applicazione della clausola sociale, che le eventuali proposte di assunzione nei confronti del personale necessario allo svolgimento del servizio richiesto possa avvenire da parte di ciascun componente dell'RTI.



2. Inoltre, se necessario, si chiede di confermare la possibilità che l'eventuale personale riceva una proposta di assunzione anche da parte di uno solo dei partner dell'RTI, a prescindere dalla tipologia di servizi erogati dal predetto partner di RTI."

**Risposta**

Il secondo quesito posto non è chiaro. Per quanto concerne il primo quesito si conferma che, in caso di aggiudicazione da parte di un RTI, è sufficiente che l'obbligo assunzionale di cui alla clausola sociale sia assolto da almeno una delle imprese raggruppate. Ciò in considerazione del fatto che, in sede di gara, l'impegno ad applicare la clausola sociale di cui alla lettera a) del par. 9 del Capitolato d'onori viene assunto dal concorrente unitariamente considerato.

**127) Domanda**

Capitolato d'onori Pagina 32

Frase di riferimento: A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

Domanda: Fermo restando che la preferenza accordata agli addetti dell'uscente, rispetto a soggetti terzi, dovrà assicurare loro una stabilità occupazionale pari almeno alla durata del contratto da eseguire, si chiede conferma della possibilità di assumere il personale con contratto a tempo determinato di una durata massima pari al contratto da eseguire.

**Risposta**

In termini generali, si ritiene che il riassorbimento del personale sia imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. La determinazione, in concreto, delle condizioni contrattuali alle quali avverrà l'assorbimento è demandata al confronto tra le parti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti di lavoro.

**128) Domanda**

Capitolato d'onori Pagina 32

Frase di riferimento: A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

"Domanda: In riferimento alla clausola sociale si chiede di poter conoscere il numero di persone oggetto di clausola sociale, il CCNL, il livello applicato e la relativa RAL.

La conoscenza di tali dati in fase di definizione di offerta per l'aggiudicazione dell'AQ risulta rilevante ai fini della corretta valutazione dei costi di manodopera. Infatti in assenza di tali informazioni, il fornitore aggiudicatario che si trovasse nella condizione di applicazione della clausola sociale su richiesta dell'Amministrazione contraente, può trovarsi dei costi di manodopera maggiori di quanto valutati in fase di offerta. In caso in cui dovesse accadere tale evento si chiede se il fornitore può considerarsi esonerato dall'obbligo di accettazione dell'Appalto Specifico.

**Risposta**

I dati richiesti non sono nella disponibilità della Consip S.p.A. atteso che ciascuno dei 5 lotti della presente iniziativa, così come della edizione precedente, ha ad oggetto un Accordo Quadro, ovvero un "contratto aperto", tale per cui gli aggiudicatari dell'AQ saranno chiamati ad eseguire i contratti di fornitura che verranno emessi dalle singole amministrazioni aderenti a seguito dell'affidamento di appalti specifici.

Si vedano, in ogni caso, le risposte ai quesiti n. 48 e 127.

### **129) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 32

Frase di riferimento: A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

Domanda: Si chiede di confermare che l'applicazione della cd clausola sociale non si applica al personale attualmente alle dipendenze delle ditte subappaltatrici che svolgono parte dell'appalto ancora in corso. Anche alla luce della Linea Guida n. 13 dell'ANAC ("La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici") e del parere del Consiglio di Stato 26.10.2018, n. 2703, in cui si chiarisce che il c.d. "cambio appalto" opera solo tra i dipendenti degli Operatori economici uscente ed entrante

#### **Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 30.

### **130) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 32

Frase di riferimento: A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

Domanda: Si chiede di confermare che le assunzioni di personale derivante dall'applicazione della clausola sociale possa essere effettuata anche dalle ditte subappaltatrici che svolgeranno parte dell'appalto per il Fornitore entrante.

#### **Risposta**

Non si conferma, l'osservanza della clausola sociale prevista dalla lettera a) del par. 9 del Capitolato d'oneri costituisce un impegno del concorrente e, in caso di aggiudicazione, una obbligazione dell'appaltatore.

### **131) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 56

"Frase di riferimento: In particolare rispetto al criterio numero 26 (Numero di sedi) è attribuito un coefficiente pari a 1 al verificarsi delle seguenti condizioni per ciascun lotto, in alternativa il coefficiente attribuito è pari a 0:

• per il Lotto 1:

o almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

o almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna;

o almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia;

• per il Lotto 2 almeno 2 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto;

• per il Lotto 3 almeno 2 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto;

• per il Lotto 4 almeno 3 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto;

• per il Lotto 5 almeno 4 sedi dislocate in regioni differenti tra quelle del lotto."

Domanda: Si chiede conferma che le sedi espresse dal concorrente che partecipa anche al lotto 1 possono essere le stesse dei lotti 2-5.

#### **Risposta**

Si conferma.

### **132) Domanda**

Capitolato Tecnico Pagina 56

Frase di riferimento: "Per l'esecuzione dei contratti attuativi derivanti dall'AQ, il Fornitore dovrà costituire gruppi di lavoro che garantiscano la corretta erogazione dei Servizi, composti almeno dai seguenti profili professionali..." segue la descrizione dei profili professionali e delle relative competenze richieste

Domanda: Si chiede di confermare che le competenze ed esperienze richieste non debbano essere tutte possedute individualmente ma complessivamente dai gruppi di lavoro.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 98.

**133) Domanda**

Capitolato d'oneri Pagina 32

Frase di riferimento: A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

Domanda: Si chiede di confermare che la relativa disciplina non trova applicazione nei confronti del personale distaccato presso il fornitore uscente.

**Risposta**

Il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. L'istituto del distacco non determina il sorgere di un nuovo rapporto di lavoro con il terzo beneficiario della prestazione, pertanto si ritiene che i lavoratori in distacco presso il fornitore uscente non rientrino nel novero di quelli cui vada, mediante l'applicazione della clausola sociale, garantita una stabilità occupazionale.

**134) Domanda**

Capitolato Tecnico Pagina 18

"Frase di riferimento: ""Si elencano i seguenti componenti che, ove presenti, rientrano nell'ambito tecnologico PdL in esame: ""

.....

""Sistema operativo Microsoft Windows;... ""

Domanda: Si chiede di confermare che si ritengono esclusi tutti i SO non Microsoft (es. Linux/Ubuntu, MacOS).

**Risposta**

Si conferma in merito all'ambito tecnologico postazione di lavoro.

**135) Domanda**

Capitolato Tecnico Pagina 27

Frase di riferimento: "- è escluso il servizio di aggiornamento dei firmware alla major release."

Domanda: Si chiede di confermare che l'esclusione si applichi anche alla major release del SO.

**Risposta**

Si conferma.

**136) Domanda**

All.6 - Offerta tecnica Pagina 2

Frase di riferimento: (i) dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10;

Domanda: Si chiede di confermare che il vincolo non si applica alle tabelle, dove il font potrebbe essere inferiore a 10.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 49.

**137) Domanda**

Capitolato d'oneri paragrafo 9.A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice Pagina 32 - Si chiede di confermare che la clausola di cui all'art. 9.A) del documento Capitolato d'Oneri sia da intendersi quale impegno ad assumere prioritariamente personale uscente qualora sussistano esigenze di assunzione in capo all'impresa aggiudicataria.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 48.

**138) Domanda**

Capitolato d'oneri paragrafo 9.A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice Pagina 32 - Si chiede di confermare che la clausola di cui all'art. 9.A) del documento Capitolato d'Oneri sia da intendersi quale impegno a non assumere personale da soggetti terzi o, in generale, dal mercato, limitatamente alle esigenze che nascono nell'ambito dei contratti dell'AQ in oggetto, qualora vi siano equivalenti profili professionali nell'ambito del personale del fornitore uscente.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 48.

**139) Domanda**

Capitolato d'oneri paragrafo 9.A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice Pagina 32 - Si chiede di confermare che la clausola di cui all'art. 9.A) del documento Capitolato d'Oneri non trovi applicazione laddove l'azienda subentrante possa svolgere le attività oggetto di appalto utilizzando il personale già alla stessa in forze.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 48.

**140) Domanda**

Capitolato d'oneri paragrafo 9.A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice Pagina 32 - Si chiede di confermare che l'impegno di cui all'art. 9. A) del documento Capitolato d'Oneri venga considerato assolto con la formulazione di un'offerta di assunzione a termini e condizioni equivalenti a quelli in essere presso il fornitore uscente e comunque in linea con gli impegni assunti dal concorrente in fase di gara, indipendentemente dall'accettazione di predetta offerta da parte del dipendente.

**Risposta**

Come illustrato in risposta al quesito n. 75, la disciplina di gara prevede che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore *"l'elenco e i dati relativi al personale del fornitore uscente eventualmente riassorbibile"*; sarà poi onere del Fornitore verificare la disponibilità dei lavoratori in questione e formalizzare le proposte contrattuali nel rispetto della legge di

gara e della disciplina vigente. Si conferma, in ogni caso, che la mancata accettazione da parte dei lavoratori della proposta contrattuale formulata non è imputabile al Fornitore entrante.

**141) Domanda**

Capitolato d'oneri 9.B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice Pagina 32 - Si chiede di chiarire se le percentuali di cui all'art. 9.B) del documento Capitolato d'Oneri siano da riferirsi ai singoli appalti specifici o al totale degli stessi.

**Risposta**

Le percentuali indicate nella clausola in questione si riferiscono al complesso dei contratti esecutivi stipulati dal Fornitore a seguito dell'affidamento di appalti specifici. Si veda anche la risposta al quesito n. 80.

**142) Domanda**

Capitolato d'oneri 9.A) e 9.B) Pagina 32 - Si chiede di confermare che l'impegno di cui all'art. 9A e 9B del documento Capitolato d'Oneri sia riferito anche alle prestazioni che l'aggiudicatario della presente gara (contraente principale) esegue tramite subappalto e che quindi in questo caso le assunzioni e le quote di cui all'art. 9, saranno calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, restando irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

**Risposta**

Non si conferma, si veda la risposta al quesito n. 130.

**143) Domanda**

Capitolato d'oneri 9.A) e 9.B) Pagina 32 - Si chiede conferma che nel caso in cui l'applicazione della "Clausola sociale per la stabilità occupazionale" (punto 9.A) vada in contrasto con l'applicazione della "Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate" (punto 9.B), quest'ultima deve essere ritenuta applicabile solo in caso di ulteriori nuove assunzioni dal mercato.

**Risposta**

Si conferma che l'aggiudicatario è anzitutto tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente.

**144) Domanda**

All.6 - Offerta tecnica - Pagina 3 - Si chiede conferma che nello schema di risposta della relazione tecnica possano essere esclusi dal computo delle 45 pagine il "Cap.1-Premessa" e il "Cap.2-Presentazione e descrizione offerente", non essendo oggetto dei criteri tecnici di valutazione.

**Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 109.

**145) Domanda**

Capitolato d'oneri Par. 7 - AVVALIMENTO Pagina 30-31 - Si chiede di confermare che sia possibile procedere con l'avvalimento premiale per la dimostrazione del possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022, in relazione al criterio di valutazione C27 dell'offerta tecnica – Certificazione Parità di genere .

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 83.

**146) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) In riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo quadro, si chiede di confermare che il Fornitore, mediante la stipula dell'Accordo Quadro non avrà accesso a dati personali e pertanto non dovrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati, mentre solo successivamente sarà nominato Responsabile del trattamento da parte delle singole Amministrazioni Contraenti in relazione ai singoli Contratti di fornitura.

**Risposta**

Si conferma.

**147) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dall'appaltatore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all'aggiudicazione della gara.

**Risposta**

Se ci si riferisce alle "misure di sicurezza" di cui all'art. 24 dello schema di Accordo Quadro, si rinvia a quanto previsto al punto 7 dell'allegato 15.

**148) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che qualora le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore comportassero oneri aggiuntivi, gli stessi saranno riconosciuti all'Impresa Aggiudicataria.

**Risposta**

Premesso che il quesito non è chiaro, si rinvia ad ogni buon conto alle risposte ai quesiti 12 e 147.

**149) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che all'appaltatore verrà richiesto solo un supporto e un'assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all'evasione di tali richieste.

**Risposta**

Si rinvia a quanto previsto al punto 11 dell'allegato 15, le cui previsioni saranno debitamente compilate dalla amministrazione in sede di stipula dell'atto di "Nomina".

**150) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 149.

**151) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di specificare la tipologia di dati che saranno oggetto di trattamento.

**Risposta**

Secondo quanto previsto al punto 4, il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto saranno definiti dall'amministrazione in sede di stipula dell'atto di "Nomina" in ragione delle peculiarità e dell'oggetto del proprio contratto esecutivo.

**152) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che il fornitore risponderà di eventuali violazioni delle obbligazioni assunte in qualità di Responsabile del Trattamento per comportamenti commissivi/omissivi posti in essere da parte del Fornitore stesso e/o dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, esclusivamente in relazione alle obbligazioni in ambito GDPR a lui direttamente attribuite in quanto Responsabile (ove nominato) e/o a quelle concordate con il Titolare, così come previsto dall'art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

**Risposta**

Si conferma.

**153) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all'RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.

**Risposta**

Nella parte iniziale dell'allegato 15 è espressamente previsto che *"In caso di RTI l'Amministrazione deve verificare se tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, in tal caso può essere inserita la seguente clausola nel presente contratto; in caso contrario, l'Amministrazione non deve inserire la seguente clausola, ma deve procedere con separati atti di nomina delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali, utilizzando, se ritiene, il contenuto della clausola"*.

**154) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che, qualora ci siano soluzioni tecnologiche necessarie ad adeguare

l'infrastruttura dell'amministrazione alle policy GDPR (es. Crittografia dei dati, introduzione di alta affidabilità sui server, infrastrutture di backup, pseudonimizzazione dei dati, etc.) queste saranno a carico dell'Amministrazione che potrà coinvolgere il fornitore quale esecutore dei servizi in compliance con le regole imposte dall'Amministrazione e dal GDPR.

**Risposta**

Si conferma. Con riferimento alle sopravvenienze si faccia riferimento alla risposta al quesito n. 18.

**155) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 24 Pagina 28 - (TRATTAMENTO DEI DATI) Con riferimento all'art. 24 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che l'amministrazione si è dotata di uno strumento per la raccolta dei log di Sistema in accordo con i provvedimenti del Garante della Privacy per la registrazione degli accessi (Logon/Logout) degli Amministratori di Sistema.

**Risposta**

Premesso che il quesito non è chiaro, se ci si riferisce alle amministrazioni che, potenzialmente, potranno ricorrere all'Accordo quadro per l'affidamento di appalti specifici si evidenzia che Consip non dispone della informazione in questione atteso che ciascuno dei 5 lotti della presente iniziativa, così come della edizione precedente, ha ad oggetto un Accordo Quadro, ovvero un "contratto aperto" cui tutte le p.a. legittimate ai sensi della normativa vigente possono fare ricorso.

Resta fermo che qualora l'oggetto del contratto e, di conseguenza, le attività di trattamento poste in essere dal Fornitore, implicino anche l'esecuzione di compiti rientranti nella nozione di Amministratore di Sistema (così come prevista dal provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008, modificato il 25 giugno 2009), sarà il Fornitore stesso, in adempimento delle prescrizioni dell'Autorità, a dover tracciare i log e a porre in essere le ulteriori misure previste nel provvedimento richiamato.

**156) Domanda**

Capitolato d'Oneri Art. 8 Pagina 31 - (SUBAPPALTO) Con riferimento all'art 8 del Capitolato d'Oneri: "Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime", si chiede di confermare che, ai sensi dell'art. 119 del Codice Appalti, è consentita una percentuale di subappalto superiore al 50%.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 74.

**157) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 27 Pagina 36 - (SUBAPPALTO) In relazione all'art. 27 dello Schema di Accordo Quadro dove è riportato: "inoltre non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice." si chiede di confermare che, non essendo espressamente prevista tale limitazione nel doc. Capitolato d'Oneri, tale previsione non debba trovare applicazione nel caso di specie.

**Risposta**

Si conferma.



**158) Domanda**

Capitolato d'Oneri Art. 8 Pagina 31 - (SUBAPPALTO) Alla luce di quanto disposto dall'art. 119 comma 17, non avendo la Stazione Appaltante indicato nella documentazione contrattuale quali prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, si chiede di confermare che sia ammesso in questo specifico Accordo Quadro il ricorso al c.d. subappalto a cascata.

**Risposta**

Si conferma.

**159) Domanda**

Schema di Accordo Quadro Art. 6 Pagina 10 - Si chiede di confermare che non siano disponibili/messe a disposizione in questa fase di gara bozze di Contratti di Fornitura che saranno sottoscritti tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.

**Risposta**

Si conferma, si evidenzia peraltro che trattasi di Accordo quadro "a condizioni tutte fissate".

**160) Domanda**

Capitolato Tecnico 4.3 Pagina 28 - Con riferimento al punto "salvataggio dei log degli eventi e della navigazione con un periodo di retention di 2 anni;" si chiede di confermare che il salvataggio dei log debba essere effettuato su sistemi messi a disposizione dall'Amministrazione contraente.

**Risposta**

Non si conferma. Il salvataggio dei log dovrà avvenire sui sistemi del Fornitore. Si specifica, inoltre che il concorrente dovrà descrivere in offerta tecnica gli strumenti da esso previsti per l'erogazione dei servizi, strumenti che saranno oggetto di valutazione tecnica nell'ambito dei criteri ID 1 e ID 7 del par. 17.1 del Capitolato d'oneri.

**161) Domanda**

Capitolato d'Oneri Paragrafo 6.2. requisiti capacità economica Pagina 27 - Con riferimento al fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando si chiede di confermare che per triennio si deve intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 14.

**162) Domanda**

Capitolato d'Oneri Paragrafo 6.3. requisiti capacità tecnica e professionale Pagina 28 - Con riferimento alla capacità tecnica e professionale si chiede di confermare che per triennio precedente la data di pubblicazione del bando si deve intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando

**Risposta**

Come indicato in risposta al chiarimento n. 15 per "triennio precedente" si intende il triennio solare che precede la data di pubblicazione del bando di gara.

**163) Domanda**

Capitolato D'Oneri – Paragrafo 15 Pagina 44 - Si chiede di confermare che il PASSOE, previsto nella tabella riepilogativa della documentazione "Busta Tecnica" sia da intendersi come il PASSOE dell'operatore economico concorrente.

**Risposta**

Si conferma.

**164) Domanda**

Capitolato d'Oneri Paragrafo 14.4 e 15 Pagina 43 e 44 - Qualora l'Impresa partecipante ricorra all'istituto dell'avvalimento si chiede di confermare che il PASSOE dell'impresa ausiliaria vada sempre inserito nella sezione Documentazione Amministrativa sia nel caso che l'avvalimento riguardi un requisito di partecipazione sia in caso di avvalimento premiale.

**Risposta**

Si conferma.

**165) Domanda**

Capitolato d'Oneri Paragrafo 6 Pagina 27 - Con riferimento alla seguente prescrizione: "La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). "L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima." Si chiede di confermare che l'inserimento della documentazione di comprova nel FVOE possa avvenire anche in una fase successiva a seguito di richiesta da parte della stazione appaltante verso il concorrente risultato primo in graduatoria, e non debba pertanto, necessariamente avvenire prima della presentazione dell'offerta.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 46.

**166) Domanda**

Capitolato d'Oneri Paragrafo 10 Pagina 35 - Con riferimento al punto "Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nell'Allegato n. 1 – "Domanda di partecipazione" il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale." Si chiede di confermare che sia sufficiente presentare nella documentazione amministrativa da caricare a Sistema, nel campo appositamente dedicato "Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione", le suddette certificazioni e che pertanto in fase di presentazione offerta non sia necessario produrle anche nel FVOE.

**Risposta**

Non si conferma, si ribadisce la previsione di cui al par. 10 del Capitolato d'oneri: "*Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti*".

**167) Domanda**

Capitolato d'Oneri 11 Pagina 35 - Con riferimento al Capitolato d'oneri paragrafo 11 pag. 27 relativamente all'inserimento dell'attestazione del pagamento del contributo ANAC nel FVOE. Si chiede di confermare che l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in fase di offerta, sia da inserire

esclusivamente nella busta amministrativa del portale Acquisti in rete e che vada caricato nel FVOE solo successivamente in caso di richiesta di comprova e non in sede di offerta.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 58.

**168) Domanda**

Capitolato d'Oneri 16 Pagina 47 - Relativamente alla dichiarazione di equivalenza delle tutele economico e normative, da produrre nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto, si chiede di confermare che per la determinazione dei criteri di equivalenza si debba far riferimento ai criteri individuati alla nota ANAC n. 1/2023 e al relativo numero di scostamenti individuati.

**Risposta**

Si veda la risposta al chiarimento n. 60.

**169) Domanda**

Capitolato d'Oneri 16 Pagina 47 - Relativamente alla dichiarazione di equivalenza delle tutele economico e normative, da produrre nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto, Si chiede di chiarire che tipo di documentazione probatoria serve a supporto della dichiarazione di scostamento.

**Risposta**

Trattasi di ogni documentazione che il concorrente stesso ritenga, a suo giudizio, utile ai fini di corroborare quanto illustrato nella dichiarazione in merito alla equivalenza delle tutele economico e normative. Si veda, in tal senso, anche la risposta al quesito n. 60.

**170) Domanda**

Capitolato d'Oneri 16 Pagina 47 - Relativamente alla dichiarazione di equivalenza delle tutele economico e normative, da produrre nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto, si chiede di confermare che a fini probatori sia sufficiente una tabella comparativa degli istituti menzionati nella nota ANAC n. 1/2023. In caso contrario si chiede di chiarire il tipo di documentazione probatoria necessaria a supporto della dichiarazione di scostamento.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 169.

**171) Domanda**

Capitolato d'Oneri 16 Pagina 47 - Si chiede di confermare che, con riferimento a quanto riportato nella tabella di pag. 47 : “ nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello richiesto: una dichiarazione con cui attesta che applicherà ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri” la società subentrante possa applicare anche ai dipendenti del fornitore uscente il CCNL già in uso in azienda, limitandosi ad armonizzare gli istituti individuati dalla nota ANAC 1/2023 che presentano scostamenti rispetto al CCNL Telecomunicazioni.

**Risposta**

Il quesito non è chiaro in quanto, sebbene si rinvii al par. 16 del Capitolato d'oneri - relativo alla documentazione che deve essere prodotta nella sezione “busta economica” - si menzionano concetti che si riferiscono alla clausola sociale di

cui alla lettera a) del par. 9 del Capitolato d'oneri. Ad ogni buon conto, in merito alla menzionata clausola sociale, si ribadiscono le previsioni della legge di gara: *"l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3"*.

#### **172) Domanda**

Capitolato d'Oneri - Si chiede di chiarire se i servizi oggetto di appalto rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del CCNL Telecomunicazioni.

#### **Risposta**

Il quesito non è chiaro, ad ogni buon conto si evidenzia che *"Il contratto collettivo applicato per ciascun lotto è il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, codice univoco n. K411"* (cfr. par. 3 del Capitolato d'oneri) e che secondo quanto previsto dal par. 9, lettera a), del Capitolato d'oneri *"L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto"*.

#### **173) Domanda**

Capitolato d'Oneri - Si chiede di chiarire, nel caso in cui i servizi oggetto di appalto rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del CCNL Telecomunicazioni, se la procedura prevista in tale norma prevalga sulla clausola indicata all'art. 9a del documento capitolato d'oneri

#### **Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 172.

#### **174) Domanda**

Capitolato d'oneri 9.B) - Si chiede conferma che le percentuali di cui all'art. 9.B) del documento Capitolato d'Oneri siano da calcolarsi con riferimento al totale delle assunzioni effettivamente realizzate dall'azienda aggiudicataria in relazione al personale già dipendente del fornitore uscente e non al totale del personale del fornitore uscente adibito all'appalto (e quindi escludendo dalla base di calcolo della percentuale il personale che non sia oggetto di assunzione da parte dell'azienda aggiudicataria).

#### **Risposta**

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che la clausola di cui alla lettera a) del par. 9 del Capitolato d'oneri si riferisce alla garanzia della stabilità occupazionale del personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, mentre la clausola sociale di cui alla lettera b) del citato par. 9 è volta a promuovere l'occupazione giovanile, femminile e di persone svantaggiate o molto svantaggiate.

Come già illustrato in risposta al quesito n. 143, si ritiene che l'aggiudicatario sia anzitutto tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente.

#### **175) Domanda**

Con riferimento al punto 9 (MEZZI, RISORSE E KNOW-HOW DERIVANTI DAL COINVOLGIMENTO DI PMI) della tabella di ripartizione dei punteggi di cui al paragrafo:

#### 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica del Capitolato d'Oneri

si chiede di confermare che, il coinvolgimento della/delle PMI da parte del concorrente possa realizzarsi con le modalità scelte dal concorrente nelle seguenti modalità: 1) facente parte della RTI concorrente del quale la/le PMI faccia/facciano parte, 2) con il ricorso agli Istituti dell'avvalimento e del subappalto, 3) la PMI si identifichi come subfornitore del concorrente con contratto continuativo preesistente secondo art. 119 del codice comma 3 lettera d.

#### **Risposta**

In merito ai punti 1 e 2 del quesito si veda la risposta al chiarimento n. 50 e al quesito n. 121.

In merito al punto 3 del quesito si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice, i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura hanno ad oggetto *"prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari"*. Ne consegue che il ricorso a detti contratti non è ammissibile ove si intenda, mediante i contratti stessi, sub-affidare alla PMI estranea alla compagine del concorrente/aggiudicatario quota parte delle prestazioni dell'appalto da espletarsi a beneficio delle Amministrazioni contraenti.

#### **176) Domanda**

Al paragrafo 25. APPALTI SPECIFICI del Capitolato d'Oneri è riportato quanto segue:

Si precisa che, su ciascun lotto, in presenza di un numero di aggiudicatari superiore a uno, l'aggiudicatario che abbia concluso contratti attuativi per un valore totale pari al 70% dell'importo complessivo a base d'asta del lotto (di cui al par. 3 del presente Capitolato d'oneri), non potrà essere affidatario di ulteriori ordinativi.

Tale previsione è volta a far sì che l'altro o gli altri aggiudicatari possano legittimamente aspirare ad eseguire una parte delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, mediante la conclusione di appalti specifici, nel rispetto del principio di determinatezza dell'affidamento.

Va però rilevato che, essendo il limite del 70% riferito al valore di base d'asta di ciascun Lotto, la previsione potrebbe non trovare alcuna applicazione nel caso in cui, alla scadenza del periodo di validità dell'Accordo Quadro, il valore complessivo dei contratti attuativi risulti inferiore o uguale al 70% della base d'asta di ciascun Lotto. In tal caso, infatti, l'aggiudicatario che avrà concluso contratti attuativi per un valore complessivo inferiore o pari al 70% della base d'asta, sarà di fatto l'unico fornitore ad eseguire l'intera quota di prestazioni oggetto dell'affidamento, non potendo gli altri aggiudicatari concludere ulteriori contratti attuativi per effetto della scadenza dell'Accordo Quadro.

Si chiede pertanto di chiarire quali siano i meccanismi attraverso cui anche l'altro o gli altri aggiudicatari possano effettivamente eseguire una parte delle prestazioni oggetto dell'affidamento, evitando che l'Accordo Quadro multi fornitore si rilevi, nei fatti, un Accordo Quadro eseguito interamente da un unico fornitore.

A titolo esemplificativo, si richiamano i meccanismi previsti in altre gare di codesta Stazione Appaltante, come ad esempio l'iniziativa ID 2610 (SAC PAL edizione 3) che prevede il rilascio del massimale in più tranches che saranno progressivamente messe a disposizione per la stipula dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette tranches, le Amministrazioni affideranno i Contratti Esecutivi agli aggiudicatari dello specifico Accordo Quadro secondo un meccanismo di ripartizione in quote che coinvolge tutti i fornitori aggiudicatari, essendo prevista una "quota massima aggiudicabile" ad un solo aggiudicatario.

In tal modo, le Amministrazioni affideranno i Contratti Esecutivi anche in favore degli altri aggiudicatari per garantire che possano eseguire una quota di prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche se non venisse erosa l'intera base d'asta. Qualora necessario, si potrebbero prevedere opportune tolleranze o limiti, sia in termini di valore che di vincoli

temporali, per fare in modo che le quote residue in ciascuna tranche non restino inaccessibili agli altri operatori e si possa proseguire con il rilascio delle successive tranche fino al riempimento della capienza complessiva.

**Risposta**

Si ribadisce quanto previsto nella documentazione di gara. Peraltro si evidenzia che nella precedente iniziativa gli Appalti Specifici sono stati assegnati, all'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'esito del comparatore, tra i diversi aggiudicatari dell'AQ stesso, come si evince dalle Appendici al capitolato tecnico.

**177) Domanda**

Capitolato d'Oneri, Par. 10 - Garanzia Provvisoria

Si chiede di confermare che, per l'emissione della garanzia provvisoria, pur dovendo utilizzare lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, non essendo presente lo schema tipo aggiornato secondo il nuovo Codice degli appalti, il garante possa omettere di impegnarsi all'emissione della garanzia definitiva (senza flaggare quindi l'opzione sullo schema), non essendo tale impegno più previsto dalla normativa vigente in materia e non essendo contemplato all'interno degli atti di gara.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 84.

**178) Domanda**

Capitolato d'Oneri, Par. 17.1 - Criteri 24 e 25

In merito al possesso delle Certificazioni richiamate ai criteri citati, si chiede di chiarire se i relativi certificati devono essere inseriti nella sezione del portale dedicata all'Offerta Tecnica come Allegati alla Relazione Tecnica. In tal caso si chiede di confermare che, ferma restando la previsione dell'Allegato 6 Offerta Tecnica, per cui il concorrente che non partecipi singolarmente dovrà fornire le informazioni richieste nel paragrafo a ciò deputato, tali certificati non contribuiscano al prescritto conteggio delle pagine complessive della Relazione Tecnica.

In caso tale modalità non sia confermata, si chiede di indicare in quale altra sezione del portale i certificati debbano essere caricati.

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 102.

**179) Domanda**

Capitolato d'Oneri, Par. 16

Con riferimento al punto 16 del Capitolo d'Oneri di gara – Offerta Economica si chiede di dettagliare quale documentazione possa essere prodotta come “documentazione probatoria” tesa ad attestare l'impegno dell'operatore economico ad adottare nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto le stesse tutele economiche e normative del CCNL di riferimento (indicato al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri).

**Risposta**

Si veda la risposta al quesito n. 169.

**180) Domanda**

Documento: ID2648 – “Gara AQ SGM ed.2 - All.7 - Altre dichiarazioni\_NEW”, parte 1, punto 2 e “Capitolato d’Oneri”, par. 15, pag. 46

Testo: “Le dichiarazioni contenute nell’allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
  - dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II;
  - da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II;”

Domanda: si chiede di confermare che, tenuto conto della rettifica pubblicata in data 26/01/2024, considerato che la Parte I dell’All. 7 include ora anche la dichiarazione relativa ai contributi finanziari esteri, in caso di partecipazione di un RTI non costituito, ogni operatore economico raggruppato dovrà compilare l’All.7 presentando ciascuno, singolarmente, il proprio Allegato II del Regolamento di esecuzione 2023/1441 ove ricorrano, s’intende, le condizioni da quest’ultimo previste.

**Risposta**

Si conferma che, in caso di RTI costituendo, la dichiarazione della parte I dell’allegato 7 deve essere resa da ciascun operatore economico raggruppando; per quanto concerne la compilazione e sottoscrizione dell’allegato II si rinvia a quanto previsto dall’art. 2, punto 3, dall’art. 3 commi 2 e 3 e dall’art. 5 del Regolamento 2023/1441 nonché alla sezione 8 “Attestato” dell’allegato II in questione.

Si veda anche la risposta al quesito n. 32.

**Divisione Sourcing Digitalizzazione**

**Il Responsabile**

**(Ing. Patrizia Bramini)**